

Il principio di *net neutrality* tra regole e anarchia del web

Anita Leonetti

1. Definizione del principio

L'accademico americano Tim Wu definì per primo il principio di neutralità della rete come "un principio di progettazione", cioè l'idea di una rete informativa pubblica di massima utilità che aspiri a trattare tutti i contenuti, siti e piattaforme allo stesso modo¹. Sebbene i tentativi di definire questo principio siano vari e scarsamente condivisi, è possibile formulare un'idea di fondo circa la neutralità della rete, o *net neutrality*, intendendola come un principio non scritto «generalmente utilizzato, per esigenze di semplicità espositiva, al fine di indicare l'insieme delle condizioni tecniche, giuridiche e commerciali, in virtù delle quali si garantisce parità di trattamento dei dati veicolati in rete e la facoltà degli utenti di accedere liberamente a contenuti, servizi e applicazioni di propria scelta²». Questo concetto, che mira all'attuazione e al mantenimento di una rete aperta e libera, trova, dunque, la sua giustificazione sui tre principi base dell'architettura di Internet, che governano l'operatività della rete e che sono: la non discriminazione, l'interconnessione e l'accesso.

In particolare, per "non discriminazione" si intende l'uguale trattamento del traffico veicolato in rete; per "interconnessione" l'idea che tutti gli operatori di rete abbiano un dovere di interconnessione e, al pari, un diritto di connessione ad altre reti; mentre "l'accesso" indica il modo in cui ogni utente può connettersi con un altro utente finale (dove per "utenti finali" si può anche intendere un altro strumento, come *modem*, *router* o commutatori, oppure altre reti)³.

¹ Tim Wu, *Network neutrality, broadband discrimination*, J. On Telecomm. & High Tech. L.2, 2003, 141.

² AgCom, delibera n. 714/11/CONS allegato A.

³ Per approfondimenti, C. M. GUERCI, *Un mondo in banda larga: lo sviluppo delle telecomunicazioni in*

Il dibattito circa le garanzie di questo principio generale è attualissimo e di grande rilievo, dato l'enorme peso e la notevole pervasività della rete e il ruolo sempre più prepotente che Internet svolge nel mercato internazionale. L'aumento esponenziale del traffico di dati, nonché il notevole sviluppo e la varietà delle applicazioni e dei servizi *online* hanno contribuito ad accrescere l'ecosistema digitale, che, per perpetuarsi, necessita di una redistribuzione delle risorse economiche. Si parla di un processo circolare *connettività-contenuti*⁴ che, autoalimentandosi, produce importanti trasformazioni nei rapporti che intercorrono tra i diversi agenti della catena del valore.

Abbiamo dunque: accanto ai fornitori di servizi, contenuti e applicazioni (i cosiddetti *content provider*) anche nuovi soggetti, che assumono sempre maggiore rilievo nella fornitura di informazione e intrattenimento e che sono, da un lato, gli editori e, dall'altro, le grandi *internet company* (*Yahoo!*, *Google*, *Facebook*, *Skype*, etc.), anche detti *Over The Top* (OTT), nonché gli stessi utenti che caricano in rete i propri contenuti (video, dati e suoni), che definiamo come *user generated contents*. Tutti questi nuovi protagonisti del panorama digitale competono tra loro nella fornitura dei diversi servizi.

Si va a determinare, pertanto, un nuovo equilibrio nella ripartizione delle risorse che può incidere altresì sull'efficiente funzionamento del settore in quanto la struttura del mercato - che si avvale di esternalità positive prodotte dai CP e dagli ISP- rischia di favorire investimenti in infrastrutture e contenuti inferiori al livello socialmente ottimale. Si accresce inoltre la competizione tra i diversi agenti attivi del mercato che mirano ad appropriarsi di quelle risorse necessarie per avviare investimenti di vario tipo, quali costruzione di reti di nuova generazione, innovazione di servizi e applicazioni proposte direttamente dagli utenti finali⁵.

Il nuovo ecosistema digitale richiede, dunque, un'evoluzione delle forme di gestione delle reti e dei modelli di *business* adottati dai diversi gestori che operano nel settore. Da un punto di vista strettamente tecnologico, si prevedono nuove forme di gestione

Europa, Egea Ed., Milano 2007, p. 179-183.

⁴ AgCom, allegato A alla delibera n.714/11/CONS, p. 4.

⁵ AgCom, allegato A alla delibera n.714/11/CONS, p. 5.

del traffico, per un uso più intelligente delle risorse scarse e per una differenziazione della qualità del servizio offerto. Da un punto di vista commerciale, invece, si fanno strada nuove forme di *pricing*: dati l'estrema varietà di contenuti e di servizi offerti in rete, sono sempre più differenziate le offerte disponibili nel settore. In primo luogo si diffondono le offerte congiunte, alternative all'acquisto *stand-alone* dei servizi offerti. In secondo luogo, si configura la possibilità di introdurre offerte a consumo (del tipo *pay as you go*) in sostituzione delle offerte *flat (all you can eat)* oggi prevalenti nel mercato *retail*. Inoltre le modalità di *pricing* potrebbero articolarsi tra servizi gestiti e servizi erogati secondo il modello *best effort*, i cui livelli di qualità dei servizi vengono garantiti attraverso alcune forme particolari di gestione del traffico, indipendentemente dal fornitore.

In sostanza, le nuove forme di *traffic management* e di *pricing* possono influenzare e cambiare le modalità di consumo dei servizi da parte degli utenti finali, comportando forme di differenziazione in base ai contenuti trasportati e alla tipologia di servizio erogato. Si pensi alla procedura DPI (*Deep Packet Inspection*) che permette di bloccare o comunque gestire i pacchetti di dati immessi in rete, e che, sebbene da un lato permetta di eliminare quelli dannosi per l'utente (*spam*), dall'altro potrebbe trasformarsi in un mezzo di selezione da parte degli ISP, che potrebbero privilegiare dei dati a discapito di altri, minando quindi il concetto di neutralità. Lo scenario attuale, quindi, vede una competizione tra i nuovi operatori che forniscono servizi e applicazioni OTT e le tradizionali aziende di telecomunicazioni (i c.d. *Telco*). Gli OTT sono «imprese prive di una propria infra-struttura e che in tal senso agiscono al di sopra delle reti, da cui Over-The-Top e che forniscono attraverso le reti IP, servizi, contenuti e applicazioni [...] e traggono ricavo, in prevalenza, dalla vendita di contenuti e servizi agli utenti finali [...] e di spazi pubblicitari⁶». Dunque anche se, come appare evidente, gli OTT sono profondamente diversi dalle aziende tradizionali, queste si trovano in concorrenza, data la versatilità degli *Over The Top*, che permette loro di essere sia complementari rispetto alle *Telco* (nei casi di *social networking*), sia sostitutivi (nei casi di messaggistica, posta elettronica, telefonia

⁶ AgCom, Relazione Annuale 2012, p. 28.

vocale). C'è da aggiungere che attualmente questi servizi OTT sono di nicchia, benché in forte incremento. Cosa succederebbe se tutti usassimo *Viber* o *WhatsApp* per effettuare chiamate telefoniche o messaggi e non ci avvalessimo più di TIM o *Vodafone*? Si stima, al riguardo, che l'offerta dei servizi vocali di tecnologia VoIP da parte degli operatori Over The Top priverà nel 2020 l'industria globale delle telecomunicazioni di circa \$480 miliardi: già oggi 1/3 delle conversazioni telefoniche internazionali avviene tramite Skype⁷. Se si aggiunge a tutto ciò anche l'inesorabile e vorticoso sviluppo del cosiddetto *Web 2.0*, che rende più interattivo il rapporto tra *web* e utenti (*blog, forum, chat, social network*) e accresce il volume dei dati che vengono veicolati in rete, rendendo gli utenti dei veri e propri *prosumer* (al tempo stesso consumatori e fornitori di contenuti), si comprende meglio quel fenomeno che anche l'AgCom mette in evidenza e che costituisce uno spostamento dell'asse della competizione nel campo ICT, per cui da una competizione tra gli operatori infrastrutturali si è passati ad una competizione tra il complesso degli operatori *telco* da una parte e i fornitori dei servizi OTT dall'altra⁸. Stando così le cose, l'Autorità prevede ripercussioni non secondarie di natura macro-economica: il rischio è quello di un forte trasferimento di ricchezza tra Unione Europea (un sistema ancora incentrato sui fornitori di connettività) e Stati Uniti o altri paesi emergenti, maggiormente orientati su un'innovazione fuori dalle reti come quella degli OTT, che sono nati in ambienti con minori vincoli normativi⁹. Inoltre, la massiccia quantità di contenuti che fluiscono ha come conseguenza il rischio di intasamento della rete; per queste ragioni, dunque, i *carrier* (vettori di contenuti) hanno la necessità di porre filtri del traffico (*traffic management*) per razionalizzare l'amministrazione delle rete e assicurare e garantire determinati livelli di qualità dei servizi (*QoS*)¹⁰, da un punto

⁷ AgCom, Progetto di ricerca SCREEN, *I servizi e le piattaforme applicative per le comunicazioni interpersonali e i media digitali*, 2013.

⁸ AgCom, bilancio di fine mandato 2005-2012.

⁹ Secondo il Presidente dell'AgCom "occorrerebbe una presa di responsabilità a livello comunitario verso una maggiore apertura allo sviluppo di modelli di business basati sulla qualità con offerta trasparente di servizi di traffico gestito". Intervento del Presidente dell'AgCom alla relazione dell'Organo di Vigilanza di *Open Access*, 20 Marzo 2012.

¹⁰ Negli *International Telecommunications Regulations* dell'agenzia ONU di settore (ITU) sono state introdotte disposizioni a tutela dell'integrità della rete, che hanno provocato aspri dibattiti durante la *World Conference on Telecommunications*, tenutasi a Dubai nel dicembre 2012. In questa sede, la Commissione europea e gli Stati

di vista tecnologico, e ottenere nuove risorse per la fornitura di nuovi servizi o perfezionare quelli già esistenti, da un punto di vista economico. Tuttavia, queste politiche finalizzate alla differenziazione del trattamento dei contenuti e alla fornitura di servizi di alta qualità e velocità a discapito di altri, potrebbero portare alla creazione di un Internet a “due corsie”, di cui farebbero parte i servizi *best effort* e i servizi *managed* (quei servizi combinati di accesso a Internet, telecomunicazioni, contenuti e altri prodotti di *entertainment* e dell'informazione, a cui vengono associati contrattualmente livelli di qualità prestabiliti e costanti, riducendo o eliminando eventuali ipotesi di degradazione dei servizi offerti). Data, però, la priorità di cui gode la tutela del consumatore finale, non si possono escludere a priori le diverse forme di gestione del traffico, bensì bisogna valutare *in primis* se la differenziazione che avviene durante il *traffic management* sia legittima o sia finalizzata alla pura e semplice discriminazione. Ovviamente, considerato il gran peso che rivestono gli OTT, sono chiare e facilmente immaginabili le ripercussioni economiche che deriverebbero da atteggiamenti discriminatori da parte degli ISP, i quali potrebbero generare effetti anticoncorrenziali e a forme di abuso di potere nel mercato, in violazione dell'art.102 del TFUE¹¹.

Dunque, gli operatori di rete che intendono perseguire e non violare il principio di *net neutrality*, devono seguire la strada della trasparenza, del divieto di blocco dei contenuti legittimi, e del divieto di discriminazione irragionevole. In questo modo i contenuti e i servizi non potrebbero essere differenziati sulla base della tipologia di traffico, o in base alla quantità di pagamenti che l'utente sarebbe disposto a pagare per il canone, o, soprattutto, in base alla provenienza del traffico dagli *Over The Top*. Si capisce bene, quindi, come la neutralità della rete sia, innanzi tutto, un principio di non discriminazione, che mette in luce la natura aperta e libera di Internet e che sta alla base di una serie di diritti dei cittadini/utenti; ma che sia anche un fenomeno fortemente intersettoriale, il cui perimetro tocca diverse questioni che vanno dalla

Uniti hanno espresso la loro contrarietà a disposizioni che potrebbero essere usate dagli Stati per controllare il traffico di Internet.

¹¹ L'ex vicepresidente della Commissione europea, Neelie Kroes, in *Agenda digitale: valutazione annua dei progressi compiuti nell'UE*, del 12 giugno 2013, ha affermato che “la concorrenza è il migliore amico di un'Internet aperta, e le ANR rappresentano la migliore polizza assicurativa”.

tutela dei diritti di vecchia e nuova generazione (diritto di accesso ai contenuti in un ambiente trasparente e competitivo), alle implicazioni economiche (concorrenza dei mercati), ai problemi strettamente tecnologici legati all'innovazione dei servizi e delle applicazioni.

2. Net neutrality e net freedom

Si è concordi nel ritenere che la piena attuazione del principio di neutralità della rete incida fortemente su diversi aspetti della realtà sociale, culturale e politica di ogni Paese. L'idea di una rete totalmente aperta e scevra da qualsiasi tipo di discriminazione va, infatti, di pari passo con la realizzazione di un ecosistema in cui regni la completa libertà di circolazione delle idee e informazioni, la libertà, da parte degli utenti, di accedere a tutte le tipologie di applicazioni e di contenuti, e, infine, la libertà di scegliere e usufruire dei servizi adeguati. L'attuazione di un tale scenario è indubbiamente favorita dall'applicazione del principio di neutralità, che ha un ruolo fondamentale, a detta di molti *stakeholders*, non solo nel porre le basi per uno sviluppo culturale e sociale - in quanto accorcia le distanze tra i cittadini e le istituzioni, facilita le fruizioni delle informazioni e da un importante contributo all'alfabetizzazione informatica - ma anche in direzione di una crescita economica, attraverso il rafforzamento e l'implementazione dell'innovazione tecnologica.

Nel corso della consultazione pubblica condotta dall'AgCom, ai sensi della delibera n. 40/11/CONS¹², sono state sottoposte all'attenzione dei soggetti coinvolti tre macro-aree settoriali, proposte dall'Autorità, che esprimono i punti focali del dibattito intorno alla *net neutrality*. Tali aree sono:

- la tutela del consumatore;
- la tutela della concorrenza;
- la salvaguardia della natura aperta e libera della rete¹³.

A proposito dell'ultimo profilo, un aspetto particolarmente dibattuto riguarda proprio la scelta delle modalità di intervento proporzionate e adeguate per il raggiungimento,

¹² I contenuti di tale consultazione sono stati riassunti successivamente nella delibera n.714/11/CONS.

¹³ Si veda allegato A alla delibera n.714/11/CONS, AgCom, p. 10.

e la successiva tutela, di una rete totalmente aperta e neutrale. Secondo alcuni soggetti, in particolar modo operatori di rete, l'impiego delle pratiche di *traffic management* da parte degli ISP, senza limitazioni, avrebbe effetti positivi sulla vita sociale ed economica del Paese. Al contrario, una normativa stringente finirebbe per bloccare l'innovazione e lo sviluppo dei modelli di *business*, andando contro alle esigenze dei consumatori. «La libertà degli operatori – proseguono alcuni contributi della consultazione – di applicare pratiche in grado di migliorare la qualità del servizio, potrà innescare quel circolo virtuoso necessario a distribuire le risorse secondo un meccanismo di mercato, massimizzando il benessere della collettività e garantendo la crescita economica del sistema europeo per il tramite del raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale¹⁴».

Di tutt'altra opinione sono invece molti dei soggetti provenienti dal mondo dei fornitori di contenuti e delle associazioni, i quali si mostrano propensi ad una giusta azione di regolamentazione in tema di *net neutrality*, ritenendo che una normativa adeguata e proporzionata possa garantire ai consumatori maggiori tutele per il mantenimento di una rete aperta. L'idea essenziale di questa prospettiva risiede, infatti, nella convinzione che lasciare gli operatori totalmente incontrollati nelle loro pratiche di gestione del traffico, in assenza di una regolamentazione, porterebbe effetti negativi in generale e favorirebbe la creazione di un Internet a due velocità con il risultato di una crescente asimmetria nello sviluppo dell'intero sistema socio-economico.

All'interno di quest'ambito, diventa centrale il concetto di *net freedom*, e soprattutto il rapporto complesso tra questo e la *net neutrality*. Tracciare un confine preciso nella definizione di questi due principi è senz'altro difficoltoso e molti *stakeholders* intervenuti nella consultazione pubblica dell'AgCom hanno ipotizzato il rischio, incrementato dall'evoluzione progressiva di Internet, di ripercussioni sui valori costituzionali, la cui tutela, nel contesto della rete, viene concentrata nel concetto di *net freedom*.

Tale espressione assume diversi significati, ma essenzialmente riguarda il pieno

¹⁴ Si veda Allegato A alla delibera n. 714/11/CONS, AgCom, p. 62.

godimento di diritti costituzionalmente garantiti, come quelli di libertà di informazione e manifestazione del pensiero, di aggregazione e partecipazione alla vita politica, di accesso alle informazioni. Dai risultati dell'indagine condotta dall'Autorità si evince, tra i soggetti interessati, una convergenza di posizioni riguardo alla necessità di disporre delle regole per il funzionamento della rete che minimizzino il rischio di limitazioni ai diritti sopra menzionati, e che quindi possano evitare fenomeni di censura o controllo delle comunicazioni tra gli utenti. Il concetto di *net freedom*, dunque, racchiude la massima tutela dei diritti dei cittadini /utenti, e ciò può trovarsi paradossalmente in contrasto con un'accezione ampia del principio di neutralità. La garanzia di *net neutrality*, intesa come assenza di discriminazioni irragionevoli e ingiustificate, non implica necessariamente anche la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti e della natura aperta e libera della rete. Sul punto si sono soffermati i diversi soggetti interessati nella consultazione, avanzando ipotesi e proposte di regolamentazione anche divergenti tra loro. Taluni, infatti, affermano che lasciare inalterate le condizioni per favorire lo sviluppo della concorrenza, anche attraverso la possibilità per gli utenti di cambiare operatore, non escluderebbe l'ipotesi di una limitazione della libertà di comunicazione ed informazione, che potrebbe essere provocata dalla promozione dei servizi gestiti al fianco di quelli erogati secondo la modalità *best effort*. La conseguente restrizione all'accesso a servizi e contenuti attuata dagli ISP, che potrebbe derivare da accordi privati o da legittime pratiche commerciali, potrebbe alterare i principi fondamentali di cui sopra, anche in un contesto in cui restano valide e tutelate le regole di concorrenza e del consumatore affermate nel Codice delle Comunicazioni elettroniche . Sarebbe quindi auspicabile, secondo alcuni soggetti, un'azione regolamentare pronta a bilanciare le esigenze commerciali delle reti e servizi, con la non compressione e la libera circolazione dei contenuti¹⁵.

Altri contributi raccolti dall'Autorità evidenziano, invece, i potenziali rischi di un

¹⁵ Si richiama il testo della Comunicazione della Commissione su *Open Internet and Net Neutrality* - 19 aprile 2011 - dove si afferma quanto segue: "La trasparenza e la facilità di cambiamento di operatore costituiscono elementi determinanti per i consumatori quando scelgono o cambiano fornitore di servizi internet, ma probabilmente non costituiscono gli strumenti più adatti per porre rimedio a restrizioni generalizzate di accesso ai servizi o applicazioni leciti" (p.10).

intervento *ex ante* sulla salvaguardia della *net freedom*, preferendo la normativa *antitrust* rispetto a quella regolamentare. Qualsiasi azione dall'alto, secondo questo punto di vista, si configurerebbe come un limite agli investimenti e all'innovazione, dunque sarebbe controproducente sia a livello nazionale che sopranazionale¹⁶.

Gli obblighi di trasparenza, in tale prospettiva, assumono grande importanza per fare in modo che le scelte degli utenti siano informate e consapevoli e che la rete resti aperta e libera. Inoltre, non sono da escludere a priori le pratiche di gestione del traffico, che potrebbero essere utili allo sviluppo, al pluralismo e all'apertura di Internet, garantendo l'accesso a tutti i contenuti e i servizi attraverso la fruizione da parte di un sempre più vasto numero di clienti e la razionalizzazione delle risorse.

Lo stesso requisito della trasparenza¹⁷, tuttavia, non appare sufficiente per coloro che invece ritengono necessario un intervento regolamentare a monte, atto alla definizione di una serie di norme che prevenivano comportamenti discriminatori ed escludenti da parte degli operatori. Un operatore particolare, a riguardo, sostiene che la natura aperta e libera della rete non sia una caratteristica intrinseca di Internet, ma sia piuttosto la conseguenza di scelte normative, dirette a scongiurare tendenze monopolistiche o antipluralistiche da parte degli ISP, dato il carattere transnazionale della rete, che rende ancor più semplice l'elusione e il superamento delle regole giuridiche imposte nei singoli Paesi. Gli strumenti di controllo di cui beneficiano gli operatori potrebbero quindi condizionare l'accesso ai servizi e ai contenuti, a meno che non si garantisca:

- la trasparenza delle modalità di funzionamento dei sistemi di classificazione del traffico e del funzionamento dei contratti;
- la non discriminazione tra servizi concorrenti.

Avendo riscontrato una quantità consistente di posizioni diverse sulla questione, non è univoco il parere sulla reale necessità di una regolamentazione in tema di *net*

¹⁶ All'interno dell'Allegato A alla delibera n. 714/11/CONS, AgCom, pag. 55 si legge: "in tale prospettiva, specifico rilievo assumono le considerazioni dirette ai potenziali impatti negativi di un intervento *ex ante* a garanzia della neutralità della rete che, paradossalmente, rischia di produrre l'effetto di minacciare il valore della *net freedom*, intesa come pieno godimento dei diritti costituzionali di libertà di comunicazione e informazione, di manifestazione del pensiero, di aggregazione e accesso alla rete".

¹⁷ Si tratta di trasparenza delle condizioni di accesso ai servizi e nella gestione degli stessi.

neutrality e sulla sua eventuale incidenza sui diritti fondamentali degli utenti, ma un punto convergente tra i partecipanti alla consultazione è rappresentato dal rapporto intercorrente tra la massimizzazione dei profitti degli operatori e la piena realizzazione della *net freedom*. Infatti, è opinione comune che, in assenza di condizionamenti esterni dovuti ad esigenze di controllo del traffico in rete, per motivi di sicurezza o censura, gli ISP sarebbero addirittura incentivati a tutelare e promuovere la libertà di comunicazione tra gli utenti.

Risulta evidente, quindi, la fitta relazione tra i concetti di *net neutrality* e *net freedom*, inteso come pieno dispiegamento di diritti costituzionalmente riconosciuti, come la libera manifestazione del pensiero, la libertà di comunicazione e il conseguente pluralismo delle informazioni, il diritto di accesso alla rete, alla riservatezza dei dati personali, alla difesa dei contenuti legali online e alla tutela dei minori. La tutela dei suddetti valori è affidata all'Autorità, la quale svolge un ruolo di primo piano pur essendo affiancata da altri attori istituzionali interessati.

La vastità e la portata di tali questioni mette in luce ancora una volta la natura trasversale del concetto di neutralità della rete, che, intrecciandosi anche con la tutela dei diritti di vecchia e nuova generazione, si configura come un principio in divenire, i cui confini vengono continuamente ridefiniti di pari passo a quelli difficilmente tracciabili tra media tradizionali e nuove forme di fruizione dei contenuti¹⁸.

L'extraterritorialità della rete, inoltre, aumenta la difficoltà a pervenire ad un modello olistico di libertà, essendo Internet uno strumento in grado di far esprimere gli utenti, di unirli in molteplici forme lasciate sempre alla scelta individuale.

Nel 1981 si espone per la prima volta la teoria di una *libertà informatica*¹⁹, frutto di una visione liberale dello sviluppo tecnologico, inteso come catalizzatore del processo di evoluzione del diritto ed esercizio della libertà personale. Si può collocare tale concezione di libertà, che caratterizza una nuova frontiera della libertà

¹⁸ Al riguardo, T. E. FROSINI, *L'accesso a Internet come diritto fondamentale*, contenuto in *Internet: regole e tutela dei diritti fondamentali*, a cura di E. BERTOLINI, V. LUBELLO, O. POLLICINO, Aracne, Roma, 2013, che raccoglie i contenuti del convegno tenutosi presso l'Università Bocconi il 14 dicembre 2012, afferma che: "le tecnologie hanno rappresentato e continuano a rappresentare uno sviluppo delle libertà; anzi, le libertà si sono potute notevolmente accrescere ed espandere verso nuove frontiere dell'agire umano proprio grazie al progresso tecnologico".

¹⁹ T.E. FROSINI, *cit.*, p. 38.

umana nella società tecnologica, all'interno del filone del costituzionalismo contemporaneo. Nella versione del 1981 la libertà informatica veniva esposta nella sua accezione positiva e negativa, la prima esprimeva la facoltà di ognuno di poter controllare i dati riguardanti la propria persona e immessi in rete «dunque libertà informatica positiva, o diritto soggettivo riconosciuto, di conoscere, correggere, di togliere o di aggiungere dati in una scheda postale elettronica». Quella negativa, invece, esprimeva «il diritto di non rendere di dominio pubblico certe informazioni di carattere personale, privato, riservato²⁰».

Con l'evoluzione della normativa, sia nazionale che europea, sulla tutela connessa al trattamento dei dati personali, la nozione di libertà informatica ha trovato posto nel diritto positivo, subendo tuttavia una trasformazione: infatti, la libertà di salvaguardare la propria riservatezza telematica è divenuta anche libertà di comunicare, esercitandosi la libertà di espressione attraverso gli strumenti di comunicazione automatizzata. Con Internet, dunque, il diritto di libertà informatica diventa: «una pretesa di libertà in senso attivo, non libertà da ma libertà di, che è quella di valersi degli strumenti informatici per fornire e ottenere informazioni di ogni genere. È il diritto di partecipazione alla società virtuale, che è stata generata dall'avvento degli elaboratori elettronici nella società tecnologica: è una società dai componenti mobili e dalle relazioni dinamiche, in cui ogni individuo partecipante è sovrano nelle sue decisioni²¹». Si tratta, quindi, della facoltà di ognuno di poter, non solo comunicare, ma costituire un rapporto, di trasmettere e ricevere, attraverso gli strumenti messi a disposizione dallo sviluppo tecnologico.

Si è affermato che non esiste uno specifico fondamento costituzionale di suddetta libertà, e che come tra l'altro afferma M. Betzu nel saggio *Interpretazione e sovra-interpretazione dei diritti costituzionali nel cyberspazio*²², i diritti fondamentali rappresentano, sì, la giuridicizzazione di domande sociali, ma sono sempre statuiti dalla Costituzione. Tuttavia è necessario intraprendere uno sforzo normativo per

²⁰ *Ibidem*.

²¹ T.E. FROSINI, *cit.*, p. 39.

²² M. BETZU, *Interpretazione e sovra-interpretazione dei diritti costituzionali nel cyberspazio*, in *www.rivistaaic.it*, n. 4, 2012.

mettere a fuoco l'esistenza e la legittimità di una libertà informatica, che racchiuda senz'altro situazioni non sempre omogenee, ma unificabili dalla possibilità di archiviazione e utilizzo dei dati personali attraverso la tecnologia e ridimensionabili nella nozione costituzionalistica di libertà²³.

3. Net neutrality e diritto di accesso a Internet

Jeremy Rifkin, nel volume *L'era dell'accesso. La rivoluzione della new economy*²⁴, espone in maniera chiara e lucida la questione riguardante il diritto d'accesso a Internet: «in un mondo sempre più imperniato su reti economiche e sociali mediate elettronicamente, il diritto di non essere esclusi – il diritto d'accesso – acquisisce un'importanza crescente. I paradigmi dell'inclusione e dell'accesso hanno ormai sostituito quelli di autonomia e possesso, caratterizzanti il concetto di proprietà in senso tradizionale: nella economia delle reti si va verso un concetto di proprietà non più inteso come potere di escludere gli altri dal godimento del bene proprio bensì come diritto di non essere esclusi dal godimento delle risorse accumulate dalla società».

Il diritto di accesso viene dunque considerato come un diritto sociale²⁵, al pari dell'istruzione, della sanità, della previdenza, e al tempo stesso un servizio universale, garantito dalle istituzioni nazionali, e per questo motivo viene come «una pretesa soggettiva a prestazioni pubbliche». La ragione di tale definizione e dell'importanza che riveste suddetto diritto nella società contemporanea, risiede nella nuova tipologia di relazioni che ogni individuo intesse con i pubblici poteri e, ancor di più, nella nuova visione di cittadinanza, che si concretizza attraverso l'accesso alla rete.

La cittadinanza digitale è senza dubbio uno degli aspetti più dirompenti e nebulosi del nuovo panorama di diritti e tutele dei cittadini/utenti. Emblematico è il riferimento alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD),

²³ P. COSTANZO, *Miti e realtà dell'accesso a Internet* (Atti della tavola rotonda svolta nell'ambito dell'IGF Italia 2010), in *Il Diritto di Accesso a Internet, atti della tavola rotonda svolta nell'ambito dell'IGF Italia 2010*, a cura di M. PIETRANGELO, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2011.

²⁴ J. RIFKIN, *L'era dell'accesso. La rivoluzione della new economy*, traduzione di P. Canton, Mondadori, 2001.

²⁵ T.E. FROSINI, *cit.*, p. 39.

approvato con il d.lgs. n. 82 del 2005, dalle quali si può estrarre una sorta di statuto del cittadino digitale, attraverso le norme sul procedimento amministrativo informatico (art. 4), sul diritto di effettuare pagamenti elettronici con amministrazioni centrali (art. 5), sul diritto di comunicazione con posta elettronica (art. 6), e i conseguenti obblighi da parte dell'amministrazione di garantire un certo sviluppo tecnico per favorire tali servizi. Per poter attuare pienamente tale rapporto tra cittadino e amministrazione, lo Stato deve intraprendere la strada dell'alfabetizzazione informatica come diritto sociale, ritenuto tale anche dalla Corte Costituzionale, secondo cui esso è: «corrispondente a finalità di interesse generale, quale è lo sviluppo della cultura, nella specie attraverso l'uso dello strumento informatico, il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.)²⁶ ».

Altro esempio significativo è da rintracciare nella legge n. 4 del 2004 (la cosiddetta Legge Stanca) volta a facilitare l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici. L'art. 1 di tale legge basa il diritto d'accesso sul principio di eguaglianza tutelato dall'ex art. 3 della Costituzione e, ponendo suddetto diritto come fondamentale per la piena realizzazione dell'eguaglianza sostanziale dei cittadini, configura la sua negazione come una lesione dei diritti umani fondamentali, come la libertà di espressione, il diritto all'informazione, allo sviluppo e all'eguaglianza²⁷. L'accesso a internet è quindi da considerarsi come una libertà fondamentale strettamente correlata all'esercizio di altri diritti costituzionalmente garantiti (tra cui la libera manifestazione del pensiero [art.21], il diritto al pieno sviluppo della persona umana [art.3], o la libertà di impresa [art.41]) e la sua negazione comporta l'esclusione del cittadino dal dispiegamento totale della propria cittadinanza²⁸.

La valenza costituzionale della libertà di accedere alla rete pone al centro dell'attenzione il dibattito sui nuovi diritti che vanno affermandosi, in modo sempre

²⁶ Si veda Corte Costituzionale, sent. n. 307 del 2004.

²⁷ Sul punto si veda R. PISA, *L'accesso a Internet: un nuovo diritto fondamentale?*, in www.treccani.it.

²⁸ Sulla questione A. VALASTRO, *Le garanzie di effettività del diritto di accesso a Internet e la timidezza del legislatore italiano*, in *Il Diritto di Accesso a Internet, atti della tavola rotonda svolta nell'ambito dell'IGF Italia 2010*, a cura di M. PIETRANGELO, cit., p. 47, esprime: "l'impossibilità di accedervi (a internet) comporta rischi di esclusione sociale direttamente incidenti sul livello di eguaglianza sostanziale, allora non sembri contestabile che il fondamento costituzionale del diritto di accesso debba oggi ravvisarsi negli artt. 1, 2 e 3 Cost."

più prepotente, con lo sviluppo della tecnologia. Al riguardo si rilevano due visioni opposte della questione, la prima che ritiene sostanzialmente scorretta l'aggiunta dell'aggettivo "nuovi" affiancato a diritti già garantiti costituzionalmente, la cui interpretazione estensiva sarebbe necessaria a spiegare l'evoluzione delle tradizionali libertà fondamentali. È questo il caso, ad esempio, dell'art. 2 Cost., le cui *formazioni sociali* racchiuderebbero anche i diritti delle nuove *comunità virtuali*, oppure dell'art. 42 Cost., in cui all'interno del libero accesso alla proprietà verrebbe tutelato anche il possesso di beni per via elettronica.

La seconda visione sul punto, invece, è quella di coloro che ritengono che la rete abbia apportato, all'interno dell'ordinamento, una serie di nuovi diritti e libertà da tutelare.

In molti Paesi, infatti, si riconosce l'accesso come diritto fondamentale della persona. È abbastanza recente, precisamente del luglio 2010, l'adozione di una legge entrata in vigore in Finlandia che pone l'accesso come *diritto legale*, che deve essere garantito dagli operatori, definiti come *fornitori di un servizio universale*, a tutti i cittadini e ad un prezzo e una velocità ragionevoli²⁹. Ancor più significativi sono due esempi di pronunce giurisprudenziali avvenute in due Paesi ritenuti i padri fondatori del costituzionalismo: gli Stati Uniti e la Francia.

Nel 1996 veniva impugnato, di fronte alla Corte distrettuale delle Pennsylvania, il *Communications Decency Act*³⁰ sulla regolamentazione dei contenuti indecenti veicolati in rete, ritenuto incostituzionale poiché in contrasto con il Primo Emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti³¹. La Corte Suprema, d'accordo con la valutazione dei giudici della Pennsylvania, dichiarò incostituzionale tale legge, mettendo al primo posto la tutela della libertà di manifestazione del pensiero, rispetto ai diritti relativi alla riservatezza (anch'essi tutelati dal XIV Emendamento). «I fatti accertati - rileva un estratto della sentenza³² - dimostrano che l'espansione di Internet è stata, e continua ad essere, fenomenale. È tradizione della nostra giurisprudenza

²⁹ T.E. FROSINI, cit. p. 41.

³⁰ Titolo V del *Telecommunications Act*, 1996.

³¹ La sentenza si può leggere su http://eff.org/pub/Censorship/Internet_censorship_bills/HTML/960612_aclu_v_reno_decision.html.

³² Reperibile sul sito www.aclu.org.

costituzionale presumere, in mancanza di prova contraria, che la regolamentazione pubblica del contenuto delle manifestazioni del pensiero è più probabile che interferisca con il libero scambio delle idee piuttosto che incoraggiarlo. L'interesse a stimolare la libertà di espressione in una società democratica è superiore a qualunque preteso, non dimostrato, beneficio della censura».

Analizzando il Primo Emendamento in chiave moderna, e quindi ancorandolo alla rete, la Corte Suprema ha accresciuto la portata della salvaguardia della libertà di espressione, estendendola anche alla libertà di parola elettronica, di stampa elettronica e di riunione elettronica. Il fenomeno di Internet assume, quindi, valenza costituzionale, e la nuova sfida dei giudici sta proprio nella reinterpretazione dei diritti tradizionali nel contesto tecnologico, nel diventare un "giurista tecnologico"³³. L'altro esempio di giurisprudenza legata alle problematiche dell'accesso e della rete è quello collocabile in Francia, nel 2009, con una pronuncia del *Conseil Constitutionnel*³⁴. In questa sentenza, la Corte riconosce nell'accesso a Internet una sorta di diritto fondamentale, poiché funzionale e necessario per la libertà di manifestazione del pensiero. Partendo, infatti, dall'art. 11 della *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* (1789), nel quale si legge: «la libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei più preziosi diritti dell'uomo. Ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo rispondere dall'abuso di questa libertà nei casi contemplati dalla legge», viene evidenziata la grande attualità di tale libertà, che si può adattare persino ai nuovi mezzi di comunicazione. I giudici hanno quindi riconosciuto l'importanza e la portata di Internet per la concretizzazione del diritto di manifestazione del pensiero e della partecipazione alla vita democratica del Paese, basando tale libertà sulla possibilità di accedere alla rete³⁵. Nonostante, dunque, non si possa ritenere l'accesso a Internet un diritto fondamentale in sé, tuttavia esso viene considerato come preconditione necessaria

³³T.E. FROSINI, *Il diritto costituzionale di accesso a Internet*, in www.associazioneeitalianadeicostituzionalisti.it, n. 1/2011.

³⁴ Sentenza n. 2009-580 DC del 10 giugno 2009.

³⁵ La sentenza del *Conseil* parte dal giudizio preventivo della legge *Hadopi* – acronimo per *Haute Autorité pour la diffusion de oeuvre set la protection des droits sui Internet*. La parte della legge che prevede la disconnessione a internet senza una previa pronuncia giurisdizionale, ma con una decisione dell'autorità amministrativa, viene considerata in conflitto con l'art. 11 della *Dichiarazione del 1789*.

per la libertà di manifestazione del pensiero, la quale ha bisogno di una protezione solida, specie se veicolata attraverso il mezzo della rete, che riguarda indistintamente ogni individuo³⁶.

È significativo, quindi, pensare che proprio nei Paesi ritenuti fondatori del costituzionalismo, stia crescendo anche una sorta di costituzionalismo contemporaneo, basato sulla reinterpretazione delle antiche norme e sull'adattamento delle stesse alle moderne tecnologie, per salvaguardare realmente la libertà di informazione in tutte le sue sfaccettature.

Essendo, come si è più volte ribadito, l'accesso un modo in cui il cittadino si rapporta alle istituzioni e partecipa attivamente alla vita democratica del Paese, qualsiasi sua negazione comporterebbe una grave limitazione all'esercizio dei diritti di cittadinanza.

Se si prende in considerazione la normativa dell'Unione Europea, la garanzia dell'accesso alla rete viene resa obbligatoria dalla Direttiva 2002/22/CE³⁷, la quale, tuttavia, non si riferisce a suddetta libertà qualificandola come un diritto fondamentale, bensì si limita a inquadrarla nell'ambito della libera concorrenza, obbligando le imprese a garantirne il rispetto. All'art. 4 della Direttiva Servizio Universale, si legge infatti: «1. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa a una rete di comunicazione pubblica sia soddisfatta quanto meno da un'impresa. 2. La connessione fornita è in grado di supportare le comunicazioni vocali, facsimile e dati, a velocità di trasmissione tali da consentire un accesso efficace a Internet, tenendo conto delle tecnologie prevalenti usate dalla maggioranza degli abbonati e dalla fattibilità tecnologica. 3. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di fornitura di un servizio telefonico accessibile al pubblico attraverso la connessione di rete di cui al paragrafo 1 che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali sia soddisfatta quanto meno da un'impresa». Appare chiaro, allora, come l'azione dell'Unione Europea sia fondata in modo più stringente

³⁶ Si legge nella sentenza: "*en l'état, les atteintes à la liberté d'accéder à Internet s'analysent, au regard de la Constitution, comme des atteintes à la liberté garantie par l'article 11 de la Déclaration de 1789*".

³⁷ La cosiddetta Direttiva Servizio Universale, modificata dalla Direttiva 2009/136/CE.

sull'attuazione del principio di libera concorrenza, piuttosto che sulla salvaguardia dei diritti fondamentali dell'uomo. Sebbene sia ancora molto acceso il dibattito sulla qualificazione dell'accesso quale diritto soggettivo, vi è una cospicua parte di dottrina che, rifacendosi all'art. 21 Cost. sulla libera manifestazione del pensiero, all'art. 3 Cost. sul «pieno sviluppo della persona umana», ma anche all'art. 19 della *Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo* redatta dall'Onu, in cui si esplicita di «cercare, ricevere, diffondere con qualunque mezzo di espressione, senza considerazione di frontiere, le informazioni e le idee», ritiene tale diritto meritevole di una legittimazione costituzionale. La ragione di siffatta opinione risiede nel fatto che la tutela del diritto d'accesso a Internet potrebbe rappresentare uno strumento per combattere il rischio di discriminazioni in rete e di disuguaglianze, spesso di origine tecnica. Proprio l'esistenza del *digital divide*, ovvero di un divario, una disuguaglianza tecnologica che comprende generazioni, aree geografiche o ceti sociali, metterebbe a rischio il dettato dell'art. 3 Cost. secondo cui bisognerebbe garantire a tutti la partecipazione alla vita politica, economica e sociale del Paese, e porrebbe in capo allo Stato l'onere della rimozione di tali rischi per la democrazia. Tale visione viene senza dubbio avvallata dalla Corte Costituzionale che, pur non qualificando l'accesso come diritto sociale, ritiene che l'alfabetizzazione informatica e la garanzia della connessione disponibile per tutti a un prezzo ragionevole sia una questione di interesse generale³⁸.

Il dibattito inerente al diritto di accesso, tuttavia, non si esaurisce meramente nel superamento concreto del *digital divide*. Berners-Lee, ritenuto il fondatore del *World Wide Web*, ha colto da subito la centralità e l'importanza della questione, paragonando l'accesso alla rete a quello all'acqua, e insistendo sulla concezione dei diritti come strumenti che consentono agli individui di utilizzare i beni materiali essenziali alla loro sopravvivenza. Quindi tale diritto non rileva solo la sua accezione tecnica, e dunque la possibilità concreta di accedere a Internet, bensì consta anche di una dimensione quasi esistenziale, che si manifesta come «espressione di un modo diverso d'essere della persona nel mondo, dunque come effetto di una nuova

³⁸ Corte Costituzionale, sent. n. 307 del 2004.

distribuzione del potere sociale³⁹». L'accesso costituisce il punto d'avvio per il conseguimento della cittadinanza digitale, da considerarsi non come "altra" rispetto a quella tradizionale, ma come complementare, dimostrazione della dinamicità dei diritti e poteri che accompagnano la persona nel suo stare nel mondo.

È per questa ragione che l'accesso a Internet si intreccia in modo sostanziale alla salvaguardia della neutralità della rete, anzi quest'ultima è condizione necessaria affinché si concretizzi tale libertà. Stefano Rodotà, dopo aver ribadito che il fondamento del principio di neutralità sta nell'eguaglianza e nella non discriminazione del traffico in rete, sul punto afferma: «La neutralità si presenta così come una precondizione perché il diritto di accesso a Internet non venga sostanzialmente svuotato, impedendo, attraverso una censura "di mercato" esercitata dagli intermediari, che taluni soggetti o contenuti possano contribuire alla costruzione del bene globale della conoscenza⁴⁰».

Accesso e neutralità della rete sono, dunque, strumenti per la concretizzazione di un *contributo creativo*, da parte degli utenti, alla conoscenza *online*, considerata come un fluido e dinamico corso di informazioni collettive e condivise, sottratte a logiche di profitto, e rivolta verso «spazi comuni sempre più larghi di non-market commons». Questo continuo scambio tra conoscenza in uscita e in entrata, veicolato in rete, è una delle caratteristiche principali del diritto di accesso a Internet come fin qui analizzato, e del suo rapporto imprescindibile con il principio di *net neutrality*.

4. I rischi per la garanzia del principio nella più recente giurisprudenza degli USA

Il 14 Gennaio 2014 la Corte d'Appello del *District of Columbia Circuit* deposita le motivazioni di una sentenza che, per i più allarmisti, rappresenterebbe la fine di Internet così come lo si è conosciuto fino ad oggi. Si tratta del discusso caso *Verizon* contro *Federal Communication Commission*⁴¹, che ha contribuito ad accrescere la

³⁹ S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Bari, 2012, p. 384.

⁴⁰ S. RODOTÀ, cit., p. 390.

⁴¹ *Verizon v. FCC*, D.C. Circuit Holds that Federal Communications Commission Violated Communications Act in Adopting Open Internet Rules, 740 F.3d 623 (D.C. Cir. 2014), il testo è consultabile in

portata del dibattito, già abbastanza acceso, sui temi di *net neutrality* e rapporto tra regolamentazione e *antitrust*. In particolare, l'operatore mobile *Verizon*, uno dei più potenti in territorio americano, ha ritenuto illegittime le disposizioni volute dalla *Federal Communications Commission* (FCC) riguardanti il tema della *net neutrality*, le quali erano state elaborate nel 2010 all'interno dell'*Open Internet Order* e imponevano ai *broadband providers* (fornitori di banda) una serie di obblighi anti-discriminatori e anti-blocco.

La Corte ha ritenuto fondata l'ipotesi formulata da *Verizon* e ha annullato importanti sezioni del documento *Open Internet*, ritenendo che la FCC non avesse il potere di vietare agli ISP tutti i tipi di differenziazione. Nello specifico, la Corte ha stabilito che, benché la FCC avesse il potere e la competenza per emanare l'*Order*, tuttavia non poteva regolamentare la materia nel modo in cui lo ha fatto, poiché violava la disciplina generale del *Communications Act*⁴² sui *broadband providers*. A riprova del potere della FCC di emanare un simile documento, la Corte richiama le sezioni 706(a) e 706(b) del *Telecommunications Act*⁴³ del 1996. La sezione 706(a) prevede un generale potere deliberativo e regolamentare in relazione alla FCC, mediante il quale la Commissione potrebbe incentivare e promuovere i sistemi di comunicazione più avanzati. La sezione 706(b), invece, impone alla Commissione di svolgere regolari inchieste in materia di comunicazioni e, in relazione ad esse, adottare coerenti misure per lo sviluppo delle reti, per eliminare gli eventuali ostacoli e per adattare le infrastrutture del settore alle innovazioni, promuovendo sempre gli investimenti e la concorrenza.

Una volta confermata la legittimità del potere regolamentare e deliberativo della FCC, la Corte si è soffermata sui motivi per cui suddetta potestà è stata applicata in maniera erronea nel caso di specie. La sentenza ripercorre tutte le tappe della storia

<http://harvardlawreview.org/2014/06/verizon-v-fcc/>.

⁴² Con il *Communications Act* del 1934 si regola il commercio interstatale ed estero delle comunicazioni su filo e radio, al fine di garantire un servizio rapido, efficiente a costi ragionevoli. Con tale legge viene inoltre sostituita la Commissione federale Radio con la *Federal Communication Commission*, agenzia incaricata di vigilare sul rispetto delle disposizioni della suddetta normativa.

⁴³ Il *Telecommunications Act* del 1996 modifica la normativa del 1934 e rappresenta un cambiamento significativo nel diritto delle telecomunicazioni negli Stati Uniti. L'obiettivo dichiarato di tale norma è la creazione di un mercato competitivo in ambito di comunicazioni eliminando gli ostacoli normativi.

delle comunicazioni negli Stati Uniti, con la progressiva regolamentazione del settore, e ciò spiega quanto la *net neutrality* non sia un semplice diritto naturale della rete, un principio nato insieme a Internet, ma piuttosto una scoperta e una conquista legislativa. La Corte, ricorda come il primo atto a disciplinare tale materia sia stato il *Computer II*⁴⁴ che distingueva nettamente tra “servizi di base” (*basic*) e “servizi avanzati” (*enhanced*). Tale distinzione derivava dal grado di coinvolgimento del provider nel servizio: erano considerati “di base” i servizi che pretendevano dal provider la mera trasmissione; erano invece considerati “avanzati” quelli che richiedevano meccanismi di elaborazione che agivano anche sul contenuto. I provider che fornivano servizi *basic* venivano considerati come *common carriers* e per loro si applicavano le regole e gli obblighi del *Communications Act* del 1934, tra cui il divieto di discriminazioni ingiuste o irragionevoli nelle spese, nelle pratiche, nelle classificazioni, nelle regole, nelle strutture e nei servizi.

Con l'approvazione del *Telecommunications Act* del 1996 viene rimarcata notevolmente tale distinzione, attraverso l'individuazione di due diverse categorie di operatori: i *telecommunications carriers*, fornitori dei servizi di base; e gli *information service providers*, fornitori dei servizi avanzati. Proprio come avveniva sotto la vigenza del *Computer II*, quando si applicavano ai fornitori di servizi Internet offerti sulle linee telefoniche fisse gli obblighi e le regole dei *common carriers*, i servizi DSL a banda larga forniti su rete telefonica vengono ora classificati dalla FCC come *telecommunications services*. Qualche tempo dopo, tuttavia, la Commissione ha riclassificato i fornitori di banda larga, esentandoli, per i loro servizi, dalle regole imposte per i *telecommunications carriers*, ma continuando a disciplinarne le attività, specie con il *Cable Broadband Order*⁴⁵. A seguito di alcune segnalazioni di utenti abbonati al servizio di banda larga via cavo di *Comcast*⁴⁶, che vedevano rallentato e limitato il proprio servizio per alcune applicazioni *peer-to-peer*, nel 2008 la FCC emanava il *Comcast Order*, mediante il quale ordinava al

⁴⁴ *Second Computer Inquiry*, Final Decision, 77 FCC2d 384, part. 19, 47 Rad. Reg.2d (p & f) 669 (1980).

⁴⁵ *Cable Broadband Order*, 17 F.C.C.R. at 4842.

⁴⁶ Comcast Corporation è uno dei maggiori fornitori di servizi di tv via cavo, internet e digital phone presente sul mercato americano.

broadband provider di modificare le sue procedure di fornitura del servizio. In particolare la FCC, per tutelare il principio di neutralità della rete, imponeva a *Comcast* di non rallentare o limitare il traffico degli utenti che scaricavano *files* dalla piattaforma *BitTorrent*.

Dopo il ricorso in appello da parte dell'ISP, che imputava alla Commissione di aver superato i limiti delle proprie competenze in materia di regolamentazione, la Corte d'Appello degli Stati Uniti ha confermato che la FCC non avesse un sufficiente ancoraggio normativo per giustificare il proprio intervento regolamentare in tema di *net neutrality* e, dunque, annullava il *Comcast Order*⁴⁷. A seguito di questa vicenda, nel 2010 la FCC ha emanato l'*Open Internet Order* che, reiterando gli stessi assunti che la sentenza *Comcast* contestava, imponeva ai *broadband providers* una serie di obblighi e in particolare:

- (i) trasparenza, in base al quale un fornitore di banda larga deve comunicare ai clienti tutte le informazioni chiare e precise sulle pratiche di gestione di rete e sui termini commerciali di accesso, per fare in modo che gli utenti compiano scelte informate;
- (ii) nessun blocco, per cui un fornitore di banda larga non può bloccare contenuti che non siano illeciti, applicazioni o servizi. Inoltre non deve impedire agli utenti l'accesso a siti web mediante una ragionevole gestione della rete, né adottare tali applicazioni nei confronti di coloro che competono mediante voce o video con il fornitore di servizi di telefonia;
- (iii) nessuna irragionevole discriminazione, per cui un *provider* del servizio di accesso a Internet a banda larga fissa non deve irragionevolmente discriminare, nel trasmettere il traffico di rete, un consumatore di un servizio di accesso a Internet a banda larga. Una ragionevole gestione della rete non deve costituire una discriminazione irragionevole⁴⁸.

L'*Open Internet Order*, con le sue misure nei confronti degli ISP, è stato immediatamente impugnato da *Verizon*, il quale non riconosceva alla FCC il potere

⁴⁷ *Comcast Corp. v. FCC*, 600 F. 3d at 642.

⁴⁸ Si veda *Preserving the Open Internet Broadband Indus. Practices*, report & order, 25 FCC Rcd. 17, 905, 17, 932-62, 42-106 (23 Dic. 2010). A.E. KAHN, *The Economics of Regulation: Principles and Institutions* 20, 1970.

di vietare totalmente ogni tipo di differenziazione da parte dei *providers*. Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha ritenuto fondate le ipotesi di illegittimità mosse da *Verizon* e ha annullato gran parte delle norme dell'*Order* riguardanti le politiche anti-discriminatorie e anti-blocco, ritenute eccessive rispetto al potere della FCC come previsto dal *Telecommunications Act*. La Corte ha deciso di mantenere soltanto gli obblighi di trasparenza informativa nei confronti dell'utente.

La citata sentenza ha avuto un'eco vastissima, sollevando le problematiche inerenti alla tutela del principio di *net neutrality*, e alla minaccia della creazione di un Internet a due velocità, che possa privilegiare alcuni contenuti piuttosto che altri, in nome soprattutto di logiche di profitto. Infatti, negli Stati Uniti, come del resto in ogni parte del mondo, i profondi cambiamenti e le innovazioni che hanno investito il settore TLC, hanno fatto in modo che emergessero nuove problematiche, *in primis* di origine tecnica, legate soprattutto alle congestioni della rete, al calo della qualità del servizio e alla tempestività della connessione, originate dalla sempre più diffusa tecnologia ad alto consumo di banda. Alcuni operatori, per far fronte a questi problemi, sono favorevoli alle pratiche di gestione del traffico, ritenendole addirittura necessarie per garantire un certo livello di qualità dei servizi. In conseguenza di ciò in molti ritengono che la gestione del traffico debba essere totalmente affidata ai *providers*, i quali, in casi di congestione, possono applicare differenziazioni ai pacchetti di dati, dando priorità ad alcuni rispetto ad altri.

Altro punto nevralgico da affrontare, sollevato in parte dalla sentenza in esame, è quello della competenza e dei margini d'azione della *Federal Communications Commission* (FCC), da una parte, e della *Federal Trade Commission* (FTC), dall'altra. La linea di demarcazione tra le competenze di queste due agenzie è molto labile, resa tale soprattutto dall'aspro dibattito in tema di *net neutrality*. Il ruolo della FCC, quale agenzia legittimata a regolamentare a tutela della *net neutrality* - ruolo tra l'altro ribadito dalle disposizioni del *Telecommunications Act*, che le attribuiva la competenza di disciplinare gli operatori di telecomunicazioni sul web⁴⁹ - è stato

⁴⁹ Al riguardo vi è una serie di norme che definiscono la competenza della FCC; si veda la IV Sez. del *Communications Act* del 1934. 47 U.S.C. § 154(i) (2006).

messo in discussione dalla citata sentenza *Comcast Corp. V FCC*. Con questa sentenza infatti, come si è già visto, la Corte d'Appello degli Stati Uniti ha messo in discussione tale competenza della FCC, ritenendo che manchi l'ancoraggio normativo necessario per giustificare un intervento regolamentare dell'agenzia in tema di neutralità della rete.

In seguito, con la sentenza del Gennaio 2014, sul caso *Verizon v FCC*, si è ripresentato il problema della divisione di competenze, in particolare ci si è chiesti se la FTC fosse l'autorità più adatta per tutelare i consumatori, fronteggiando le eventuali discriminazioni di contenuti da parte dei fornitori di servizi. Il Commissario della FTC Maureen Ohlhausen, nel 2012, ha affermato che sarebbe opportuna in questo campo un'analisi caso per caso, basata sulla dottrina *rule of reason*, che rappresenta un modo per «indagare la compatibilità di una determinata fattispecie con il diritto antitrust, mettendo in luce tutte le circostanze che, in un modo o nell'altro, potrebbero determinare un'irragionevole limitazione della concorrenza⁵⁰». «Il diritto antitrust – sostiene il Commissario- offre un giusto filtro attraverso cui analizzare la maggior parte dei problemi di neutralità della rete, tra cui l'integrazione verticale, la discriminazione di prezzo, e il blocco dei contenuti da parte dei fornitori di banda larga».

In seguito alla citata sentenza della Corte d'Appello di Washington, del gennaio 2014, la FCC ha avviato, il 15 maggio 2014, una consultazione pubblica sulla disciplina della *net neutrality*, essendo state abrogate dalla Corte le norme adottate nel 2010 con l'*Open Internet*. Quello che rimarca la FCC è la sua legittimità a tutelare e garantire la *Internet Openess* (termine ora preferito a *net neutrality*), cercando di ripristinare le norme cancellate dalla Corte con giustificazioni di tipo giuridico ed economico. Nella consultazione pubblica sulla riforma della disciplina della *net neutrality*, infatti, la FCC , rivendicando il proprio ruolo di garante dell'*Internet Openess*, sottolinea la possibilità dei *broadband internet providers* di limitare e discriminare volontariamente il traffico dei dati e le condizioni di accesso

⁵⁰ Il concetto della *rule of reason* si deve alla Corte Suprema degli Stati Uniti che, nel 1911, nel caso "*Standard Oil*", prende le distanze dalla dottrina "per se rule", la quale costituiva un criterio di analisi per gli accordi ritenuti anticoncorrenziali e si basava sullo *Sherman Act*.

alle reti per i *content providers*, tutte pratiche che potrebbero alterare il normale funzionamento dell'Internet aperto e libero. È per questo che, a detta dell'agenzia, sarebbe necessario ristabilire le vecchie norme di divieto di *blocking* e di *unreasonable network management* sancite dalla disciplina del 2010, contrariamente all'abrogazione della Corte.

Per quanto riguarda l'obbligo di *no-blocking*, nella consultazione pubblica la FCC si interroga sulla possibilità che esso sia esteso anche alle reti mobili, finora escluse dalla disciplina, ed inoltre, cosciente dell'abrogazione da parte della Corte dettata dal fatto che tale obbligo valesse esclusivamente per i *common carrier* e non per le reti *broadband*, ne richiede il reinserimento bilanciandolo con garanzie per i *content providers*.

Rispetto al divieto di *unreasonable network management*, viene ribadito che un "*reasonable*" *network management* è lecito e dunque ammesso. Sono invece da ritenersi illecite, a detta della FCC, seppur dopo l'abrogazione della Corte d'Appello, pratiche *commercially unreasonable*, la cui definizione lascia un'ampia discrezionalità di estensione del divieto, con il rischio di pesanti incertezze sulla definizione di ragionevolezza da valutare caso per caso da parte dell'agenzia, e con la minaccia di restrizioni delle libertà commerciali stabilite dalla sentenza in esame. L'incertezza normativa soggetta a continui cambiamenti, mette in luce il difficoltoso equilibrio tra regolamentazione e diritto *antitrust*, in tema di *net neutrality*. Ovviamente, in un mercato, quello *on-line*, dinamico e rapido, l'applicazione di norme e la regolamentazione devono essere attente e caute per evitare inutili limitazioni che potrebbero alterare la natura dell'ecosistema digitale⁵¹.

5. Il contesto europeo: attività del BEREC e ipotesi di riforma della Commissione

Le direttive europee in materia di comunicazioni elettroniche, pur non dedicandosi unicamente alla *net neutrality*, contengono disposizioni generali sulle tematiche

⁵¹ J.B. BAKER, *Can Antitrust Keep Up?: Competition Policy in High-Tech Markets*, Brookings Inst., Winter 2001.

maggiormente correlate al suddetto principio, come la tutela della concorrenza, la tutela del consumatore e del servizio universale. Si richiede, dunque, ai fornitori un servizio di qualità ad un prezzo ragionevole. Come si è analizzato in precedenza, le direttive che disciplinano tali fenomeni sono: la Direttiva Quadro 2002/21/CE, in particolare all'art. 8, che vede come fine ultimo della regolamentazione la tutela e la promozione della concorrenza, e la Direttiva Servizio Universale 2002/22/CE, modificate dalle Direttive 140/2009/CE - nella quale, all'art. 7-ter si fa specifico riferimento alla *net neutrality*⁵² - e 136/2009/CE⁵³. Le suddette direttive non escludono totalmente le pratiche di *traffic management*, anzi, ne riconoscono la legittimità per assicurare una determinata qualità del servizio e per garantire una vasta scelta ai consumatori, pur non esentando tali attività dal rispetto delle norme *antitrust*, e lasciando sempre aperta la porta per un intervento *ex post*. I regolatori nazionali possono in ogni caso fissare delle misure al fine di garantire un livello minimo di qualità del servizio e la trasparenza delle informazioni per gli utenti. Inoltre, per i servizi *managed*, gli ISP possono proporre le proprie offerte commerciali senza per questo ledere il principio di neutralità della rete. Infatti, secondo la visione dell'ex Vicepresidente della Commissione Europea Neelie Kroes, l'uso corretto delle pratiche di *traffic management* è essenziale, sia per ottimizzare la fornitura dei servizi *best effort*, ma anche, e soprattutto, per permettere lo sviluppo dei servizi *managed*, come l'*e-learning* o la telemedicina.

La situazione attuale in tema di *net neutrality* è parecchio dibattuta anche in territorio europeo. Negli ultimi anni sono state avviate, dalle istituzioni europee e dalle autorità nazionali di regolamentazione, diverse consultazioni pubbliche, che hanno senza

⁵² Direttiva 2009/140/CE, art. 7-ter: "Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono gli interessi dei cittadini dell'Unione Europea, tra l'altro: [...] g) promuovendo la capacità degli utenti finali di accedere ad informazioni e distribuirle o eseguire applicazioni e servizi di loro scelta". Si vedano anche i considerando 4 e 23 della medesima direttiva in cui si ribadisce che: "Riconoscendo che Internet è essenziale per l'istruzione e l'esercizio pratico della libertà di espressione e l'accesso all'informazione, qualsiasi restrizione imposta all'esercizio di tali diritti fondamentali dovrebbe essere conforme alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" e "Un mercato competitivo assicura agli utenti un'ampia scelta di contenuti, applicazioni e servizi. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero favorire la capacità degli utenti di accedere e distribuire informazioni e di eseguire applicazioni e servizi".

⁵³ Direttiva 2009/136/CE, considerando 28 e 29 che sembrano favorevoli a pratiche di *traffic management* per garantire la qualità del servizio, e considerando 34 che è favorevole a tali pratiche per evitare il congestionamento.

dubbio approfondito il tema. Tra le più importanti: la Comunicazione, pubblicata dalla Commissione europea il 19 aprile 2011, *The open internet and net neutrality in Europe*⁵⁴, la quale fa seguito alle iniziative adottate nel corso del 2010 e citate, in Italia, nelle consultazioni pubbliche ai sensi delle delibere 39/11/CONS e 40/11/CONS. La Comunicazione si mostra cauta riguardo all'esigenza di un intervento regolamentare per garantire e tutelare la *net neutrality*, sebbene venga più volte sottolineata la necessità di un internet aperta e neutrale. La Commissione ha ritenuto di inquadrare il proprio intervento all'interno del panorama delineato dall'entrata in vigore delle Direttive del 2009⁵⁵, che a loro volta comportavano l'adattamento in territorio nazionale agli obblighi di trasparenza e qualità minima dei servizi, come sottolineato anche dalla direttiva sul Servizio Universale⁵⁶ (art. 20.1, 21, 22.3), e ha deciso di muoversi in stretta collaborazione con il BEREC. Avendo come obiettivo la tutela e la garanzia della concorrenza attraverso l'eliminazione di ostacoli ingiustificati, all'interno del documento si pone l'accento sull'esigenza di una verifica su eventuali restrizioni nell'accesso a servizi e applicazioni lecite, e sulla trasparenza delle condizioni di offerta delle connessioni a banda larga, la cui velocità, qualità ed accessibilità deve corrispondere al servizio effettivamente erogato⁵⁷.

⁵⁴ Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, *The Open Internet and net neutrality in Europe* Brussels, 19.4.2011, COM(2011) 222 final.

⁵⁵ Direttive nn. 2009/136/CE e 2009/140/CE.

⁵⁶ Direttiva 2009/136/CE, art. 20.1, all'interno del quale si legge: "Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori ed altri utenti finali che ne facciano richiesta, quando si abbonano a servizi che forniscono la connessione a una rete di comunicazione pubblica e/o a servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, abbiano il diritto di stipulare contratti con una o più imprese che forniscono detta connessione e/o servizi." All'art. 21.1 si prevede che: "Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica e/o servizi accessibili al pubblico di comunicazione elettronica di pubblicare informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti, a eventuali commissioni per cessazione di contratto e a informazioni sulle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi forniti agli utenti finali e ai consumatori, conformemente all'allegato II. Tali informazioni sono pubblicate in forma chiara, esaustiva e facilmente accessibile. Le autorità nazionali di regolamentazione possono precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma in cui tali informazioni devono essere pubblicate." Infine, all'art. 22.3 si precisa che: "Per impedire il degrado del servizio e la limitazione o il rallentamento del traffico di rete, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre prescrizioni in materia di qualità minima del servizio all'impresa o alle imprese che forniscono reti di comunicazione pubbliche."

⁵⁷ Il documento indica i seguenti aspetti: "gli ostacoli al cambiamento di operatore (ad esempio il tempo medio oltre il quale il cliente è autorizzato a risolvere il contratto di fatturazione postpagata e le eventuali penali), le pratiche di blocco, di strozzatura o le pratiche commerciali di effetto equivalente, la trasparenza e la qualità del

D'altra parte la comunicazione precisa che: «Qualsiasi regolamentazione supplementare dovrà evitare effetti dissuasivi sugli investimenti o sui modelli commerciali innovativi, dovrà portare ad un utilizzo più efficace delle reti e creare nuove opportunità commerciali a diversi livelli della catena del valore di Internet, pur salvaguardando i vantaggi della scelta di un accesso Internet che si attaglia alle esigenze dei consumatori⁵⁸». L'obiettivo è dunque quello di operare un bilanciamento tra il mantenimento del carattere aperto e neutrale di Internet e le libertà economiche degli ISP, come si ribadisce nel documento: «L'essenza della neutralità della rete e i temi fondamentali su cui si incentra il dibattito riguardano anzitutto quale sia il modo migliore per preservare l'apertura di questa piattaforma e garantire che essa possa continuare a fornire servizi di qualità elevata a tutti e a promuovere l'innovazione, contribuendo nel contempo al godimento e al rispetto dei diritti fondamentali, come la libertà di espressione e la libertà imprenditoriale».

Il BEREC ha assunto un ruolo fondamentale nell'analisi delle problematiche inerenti al tema della *net neutrality*, nel dicembre 2011, infatti, ha pubblicato le *Guidelines on transparency in the scope of net neutrality: Best practices and recommended approaches*, che rappresentano la fase conclusiva di una consultazione pubblica indetta il 3 ottobre 2011. Il documento del BEREC assume la trasparenza come precondizione necessaria alla possibilità di scelta degli utenti e al mantenimento della natura aperta e neutrale della rete. L'imposizione di un regime di concorrenza deve, inoltre, accompagnarsi a condizioni di effettiva concorrenza e all'assenza di barriere al passaggio da un operatore all'altro. Assumendo come base giuridica le modifiche apportate nel 2009 al quadro normativo europeo⁵⁹, il documento del BEREC affida ai regolatori la tutela del diritto degli utenti di accedere a servizi e contenuti di propria scelta: le ANR diventano dunque garanti di corrette e chiare informazioni per i consumatori.

servizio e gli aspetti concorrenziali relativi alla neutralità della rete (ad esempio pratiche discriminatorie di operatori in posizione dominante). (...) ogni comportamento connesso alla gestione del traffico suscettibile di restringere o falsare la concorrenza”.

⁵⁸ Comunicazione della Commissione europea, *The Open Internet and Net Neutrality in Europe*, par. 5 p. 10.

⁵⁹ Le Direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE, con particolare riguardo all'art. 8 par.4) lett. g) della direttiva quadro 2002.

Il *Guidelines on transparency in the scope of net neutrality* si articola in cinque capitoli. Nel primo il BEREC riflette sulla connessione tra l'obbligo di trasparenza e la *net neutrality*, affermando che, sebbene esista una grande varietà di definizioni del suddetto principio, si tende ad assumere come riferimento l'interpretazione letterale del termine che vede il realizzarsi della neutralità della rete quando «tutte le comunicazioni elettroniche che attraversano una rete sono trattate ugualmente». L'obbligo di trasparenza in questione riguarda soprattutto le informazioni sui servizi di comunicazioni, sui livelli di qualità e sulle tecniche utilizzate per gestire il traffico, pratiche che gravano sugli ISP, come sancito dagli artt. 20, 21, 22 della direttiva sul Servizio Universale⁶⁰.

Il secondo capitolo fa riferimento ai requisiti di trasparenza necessari per garantire la piena attuazione della neutralità. L'impostazione generale, che è seguita dalle linee guida, si basa sulla distinzione tra l'approccio che vede gli ISP in prima persona come detentori dell'obbligo di trasparenza, e l'approccio che invece prevede il coinvolgimento di altri attori della catena del valore, come fornitori di servizi, applicazioni e contenuti, con il ruolo di intermediari (c.d. approccio indiretto)⁶¹.

Il terzo capitolo concerne il tipo di informazioni da fornire sulle caratteristiche delle offerte, tra queste: i servizi e le applicazioni disponibili attraverso la sottoscrizione di una determinata offerta; la velocità di connessione rapportata al servizio; le eventuali restrizioni (limiti di utilizzo della banda oltre un tetto massimo, c.d. *Usage caps*); le differenziazioni dei prezzi.

Nel quarto capitolo si procede alla presentazione dettagliata dei diversi soggetti che operano come fonti di informazioni, con riguardo particolare agli ISP, alle ANR e agli intermediari privati; mentre il quinto e ultimo capitolo è dedicato alle buone prassi derivate dalle esperienze di alcuni regolatori nazionali e si conclude con una

⁶⁰ Altre linee guida fanno riferimento alle Direttive che tutelano i consumatori relativamente alle pratiche commerciali scorrette (Direttiva 2005/29/CE) e alle clausole abusive stipulate nei contratti con i consumatori (Direttiva 93/13/CEE).

⁶¹ Il BEREC prevede diversi metodi di divulgazione delle informazioni, idonee a massimizzare il grado di trasparenza del mercato: l'approccio a cascata, che consente la messa a disposizione graduale delle informazioni a livelli di dettaglio sempre più specifici; la rappresentazione grafica; strumenti di informazione in tempo reale; la differenziazione graduale delle informazioni a livelli di dettaglio sempre più specifici; la rappresentazione grafica; strumenti di informazione in tempo reale; la differenziazione delle informazioni in base alle categorie di utenti interessati.

serie di raccomandazioni, tra cui:

- «a) Lasciare agli ISP l'individuazione delle soluzioni atte a favorire la massima trasparenza, e intervenire soltanto nell'ipotesi in cui l'autoregolamentazione dovesse registrare un fallimento di mercato;
- b) pubblicare linee guida in tema di trasparenza e *net neutrality* lasciando la regolamentazione di dettaglio alle forze di mercato, svolgendo al contempo un'azione di sostegno nello sviluppo dell'approccio di trasparenza indiretta, in cui un ruolo fondamentale nella disseminazione delle informazioni è svolto da soggetti terzi del mercato (come i siti di comparazione) che dovrebbero assicurare maggiore comprensibilità alle condizioni di offerta dei servizi pubblicate dagli ISP (approccio diretto);
- c) adottare parametri indicativi, standard e requisiti circa la trasparenza e le modalità di fornitura delle informazioni rilevanti, compresi requisiti di comparabilità e verificabilità;
- d) specificare direttamente il tipo di informazioni da fornire in relazione alle diverse tipologie di offerte presenti sul mercato, che richiederebbe comunque una condivisione con gli operatori circa le procedure e le metodologie da seguire per la raccolta dei dati⁶²».

L'8 dicembre 2011 viene pubblicato dal BEREC il documento *A framework for quality of service in the scope of net neutrality*⁶³ avente come scopo la corretta attuazione dell'art. 22 (3) della direttiva sul Servizio Universale, la quale attribuisce alle ANR il potere di fissare livelli minimi di qualità dei servizi⁶⁴.

Tuttavia, le riflessioni relative al tema della *net neutrality* non si esauriscono soltanto alla tutela del consumatore e della concorrenza, le quali potrebbero giustificare una regolamentazione, ma si spostano nel campo d'azione dei legislatori nazionali ed

⁶² Si veda il documento AgCom, *Il dibattito internazionale concernente il principio di neutralità della rete: il punto di vista dei Regolatori*, p. 6.

⁶³ BEREC, Documento n. 53/2011.

⁶⁴ Sul tema della trasparenza ricordiamo anche il punto di vista del regolatore britannico, che ha pubblicato, nel novembre 2011, il rapporto "*Ofcom's approach to net neutrality*", richiamando le conclusioni del BEREC e concordando con esso sulla centrale importanza di un'ampia informazione per i consumatori. Secondo il parere dell'Ofcom l'approccio preferibile sarebbe quello fondato sulla cooperazione tra gli ISP, non escludendo tuttavia una regolamentazione per garantire la trasparenza.

europeo. Si ricordi la presentazione al Parlamento UE del rapporto *Network neutrality: challenges and responses in the EU and the US*, del 26 maggio 2011, commissionato dalla Direzione generale mercato interno della Commissione, nel quale si ribadisce la non necessarietà di regole ulteriori, rispetto a quelle introdotte con le modifiche del 2009, e il rischio che queste ultime possano addirittura rappresentare una minaccia alla libera concorrenza. Si ritengono invece lecite le pratiche di *traffic management*, viste favorevolmente per l'affermazione di nuovi modelli di *business* e per lo sviluppo della concorrenza. A seguito di questa iniziativa, il Parlamento UE ha approvato la risoluzione su *L'apertura e la neutralità della rete internet in Europa* (B7-0572/2011), con la quale si sollecitano la Commissione, il BEREC e le ANR di preservare il carattere aperto di Internet, ponendo l'accento sui possibili risvolti discriminatori delle pratiche di gestione del traffico. La risoluzione, inoltre, invita i regolatori nazionali a esercitare «i loro pieni poteri, ai sensi della direttiva sul servizio universale, per imporre livelli minimi di qualità del servizio e ritiene che la garanzia di qualità in relazione al traffico urgente non debba costituire un pretesto per abbandonare il principio del *best effort*», e ad agire congiuntamente alla Commissione. Le ANR sono anche esortate a «garantire che gli interventi di gestione del traffico non comportino discriminazioni anticoncorrenziali o dannose» dal momento che «i servizi specializzati (o gestiti) non debbano ledere la tutela di uno stabile accesso a Internet secondo il principio del *best effort*, promuovendo in tal modo l'innovazione e la libertà di espressione, garantendo la competitività ed evitando un nuovo divario digitale».

Anche in Europa, come si è precedentemente appurato e come d'altronde si verifica oltreoceano, l'interazione tra regolazione e misure *antitrust* è parecchio controversa e rilevante. Innanzitutto, bisogna ribadire che i maggiori beneficiari dell'applicazione ampia del concetto di neutralità della rete sono i cosiddetti *Over The Top* (OTT), i quali forniscono i loro servizi usando le infrastrutture degli operatori *Telco*, non apportando in questo modo alcuna modifica o miglioramento alle reti per gestire il traffico da essi generato, ma contribuendo solamente alla congestione di queste ultime. Sulla scorta di ciò, il Commissario europeo *antitrust* Joaquín Almunia ha

recentemente affermato che avrebbe avviato iniziative *antitrust* qualora avesse riscontrato abusi di posizione dominante, data la particolare potenza dei fornitori *over the top*⁶⁵. Avendo appurato che la maggior parte dei grandi gruppi di telecomunicazioni abusavano della loro posizione dominante, restringendo, limitando o bloccando i servizi OTT (come *Skype* o *WhatsApp*), la Commissione ha avviato una serie di iniziative istruttorie per verificare le pratiche anticoncorrenziali di questi grandi operatori⁶⁶.

6. La consultazione pubblica dell'AgCom sulla neutralità della rete e la delibera n. 40/11/CONS

A conferma del carattere trasversale e multiforme del principio di neutralità della rete, nel Febbraio 2011 l'AgCom ha avviato due consultazioni pubbliche, una che verteva sulle garanzie dei consumatori e la tutela della concorrenza con riferimento ai servizi VoIP e *peer-to-peer* (delibera n. 39/11/CONS successivamente riassunta nella delibera n. 713/11/CONS), e l'altra sulla *net neutrality* e le relative forme di declinazione (delibera n. 40/11/CONS riassunta nella delibera n. 714/11/CONS). Collocandosi nel contesto del dibattito in corso in Nord America e in Europa, l'indagine conoscitiva ha analizzato le logiche e le tecniche commerciali in materia di comunicazioni elettroniche e ha proposto un approfondimento in tema di *net neutrality* invitando tutti i soggetti interessati a una riflessione su una serie di quesiti relativi:

- a) all'evoluzione del settore dei servizi dati, ai nuovi scenari tecnologici, alla trasformazione della struttura dei mercati, all'impatto sulle modalità di consumo dei servizi dati, con i relativi riflessi regolamentari;
- b) alle garanzie dei consumatori e agli elementi rilevanti che contribuiscono alla piena conoscenza, da parte degli utenti, delle caratteristiche dei servizi dati;

⁶⁵ P. LICATA, *Almunia: Successo Ott non li autorizza ad abusi di posizione dominante*, 12 nov. 2013, in http://www.corrierecomunicazioni.it/tlc/24231_almunia-successo-ott-non-li-autorizza-ad-abusi-di-posizione-dominante.htm.

⁶⁶ Nel luglio 2013 i funzionari dell'UE hanno condotto ispezioni nelle sedi di *Deutsche Telekom*, *Orange* e *Telefonica*.

- c) alla tutela della concorrenza e agli elementi strutturali che contraddistinguono l'ecosistema della rete;
- d) ai valori generali connessi alla *net neutrality* e alla dimensione sociale e politica del dibattito in corso⁶⁷.

Alla consultazione pubblica hanno partecipato 31 soggetti, provenienti dal mondo degli operatori di telecomunicazione, dei fornitori di contenuti e di servizi audiovisivi, delle associazioni e delle università, i quali hanno prodotto 32 contributi, esprimendo, singolarmente o in forma congiunta, il proprio punto di vista in materia, sulla scorta delle relative e singolari esperienze e degli interessi privati, e fornendo preziosi spunti di riflessione su questioni ancora rimaste irrisolte.

Dai contributi presentati dagli *stakeholders* emergono numerosi punti condivisi, ma anche molte questioni dibattute e controverse. In particolare, si registra una convergenza sull'idea che «il c.d. *Traffic management* non costituisce *in re ipsa* un fallimento di mercato oppure una riduzione delle opportunità a disposizione dell'utente finale, come sottolineato da diverse autorità di regolamentazione, dalla Commissione europea e dall'autorità, nelle delibere nn. 39/11/CONS e 40/11/CONS⁶⁸». Spetta al regolatore individuare in che modo si possano affrontare i potenziali rischi derivanti da attività di gestione del traffico, e trovare l'approccio regolamentare corretto in tal senso. Inoltre, risulta centrale anche l'attività di *pricing*: «la piena attuazione della neutralità della rete deve essere misurata in rapporto alle modalità di fissazione dei prezzi adottate dagli internet service provider e dai content provider (...) il pricing dei servizi digitali, che talvolta prescinde dall'attuazione di specifiche tecniche di traffic management, è un fattore che influisce sull'accesso a Internet e sul consumo dei servizi, delle applicazioni e dei contenuti disponibili online, e, pertanto, agisce sulle quantità domandate dei diversi prodotti online, nonché sugli incentivi a investire e a innovare in capo agli ISP, ai CP e a tutti coloro i quali utilizzano Internet quale fattore intermedio nell'esercizio delle proprie attività

⁶⁷ AgCom, allegato A alla delibera n. 714/11/CONS, p. 3.

⁶⁸ AgCom, allegato A alla delibera 714/11/CONS.

(economiche e sociali)⁶⁹ ». Ogni modello di *pricing* presenta diverse conseguenze in relazione al principio di neutralità della rete, in generale, tuttavia, si ritiene che la differenziazione delle offerte porti effetti benefici all'ecosistema digitale, purché non si riscontrino forme di discriminazione. Il concetto di neutralità della rete prende forma e si focalizza su alcuni punti importanti ovvero: analisi del rapporto tra crescente diffusione delle forme di gestione del traffico (*traffic management*), introduzione di nuove modalità di fissazione dei prezzi (*pricing*) e pari trattamento dei dati veicolati in rete (*net neutrality*)⁷⁰.

Prima di tutto, come punto di partenza ai fini di un'analisi tecnica e commerciale sulla questione, viene richiesta agli *stakeholders* una definizione, anche sommaria, della neutralità della rete e, in particolare, dai risultati dell'indagine, sono emersi quelli che sembrano essere i principi fondamentali su cui quest'ultima si basa, ovvero: a) libertà; b) equità; c) efficienza; d) trasparenza delle offerte; e) non discriminazione. Nonostante siano tutti concordi nell'affermare l'importanza dei suddetti principi, tra gli *stakeholders* non si perviene ad una definizione più concreta e precisa di *net neutrality*; alcuni vedono, infatti, le pratiche di *traffic management* e di *pricing* come un'alterazione della neutralità, per il loro carattere a volte troppo restrittivo, non trasparente e potenzialmente discriminatorio. Si è quindi pensato di privilegiare un approccio pragmatico della questione, volto a valutare, caso per caso, gli effetti di tali pratiche su ciascun soggetto della catena del valore e sull'ecosistema digitale nel complesso. Questo tipo di approccio – ipotizzato dall'autorità in sede di consultazione pubblica - è fondato sull'analisi di specifiche questioni alla ricerca della soluzione più adatta allo scopo perseguito (*fit-for-purpose-approach*).

Altro tema meritevole di attenzione e capillare all'interno dell'indagine conoscitiva dell'Autorità riguarda il c.d. *Two-lane approach*, ovvero la distinzione tra servizi *best effort* e servizi gestiti (*managed*). La rete Internet si è sviluppata, sin dalle sue origini, seguendo la modalità del *best effort*, in base alla quale non si garantiscono

⁶⁹ AgCom, allegato A alla delibera 714/11/CONS. Si pensi al rapporto tra *flat-rate pricing* e *usage-based pricing*. I canoni mensili fissi consentono all'utente di accedere a una moltitudine di servizi, mentre i prezzi che variano in base alle quantità consumate consentono di meglio utilizzare le risorse scarse come è la capacità di banda.

⁷⁰ AgCom, allegato A alla delibera 714/11/CONS, p.8.

migliori *performance* a determinati utenti o contenuti, e la velocità del segnale dipende dal volume e dall'intensità del traffico che viene veicolato in quel preciso momento. I servizi gestiti, invece, assicurano agli utenti determinati livelli di qualità e presuppongono quindi restrizioni all'accesso. Alcuni operatori ritengono che sia necessario garantire agli utenti le condizioni per poter accedere senza restrizioni o limitazioni ai servizi in modalità *best effort*, altri invece considerano la differenziazione dei prezzi e la gestione del traffico non compromettente per l'attuazione del principio di neutralità⁷¹. Gli ISP, in ogni caso, considerano la differenziazione delle offerte come un modo per massimizzare i ricavi.

I diversi punti condivisi e le contestuali questioni rimaste aperte, hanno spinto l'Autorità a soffermarsi su tre aree di ragionamento, riguardanti la relazione tra l'applicazione di forme di gestione del traffico e le tecniche di formazione dei prezzi:

- a) la tutela del consumatore;
- b) la promozione della concorrenza;
- c) la salvaguardia della natura aperta e neutrale della rete.

Per quanto riguarda la relazione tra la neutralità della rete e la tutela del consumatore, è evidente come questa derivi dall'ipotesi che risultino giustificate, da esigenze di concorrenza o da fonti normative, le forme di gestione del traffico e di differenziazione dei prezzi. Data tale ipotesi, assume rilievo la necessità di rendere il consumatore finale effettivamente consapevole della propria scelta, in termini di offerte, e, a tal fine, fornirgli tutte le informazioni, nel modo più chiaro e trasparente possibile, sulle pratiche di gestione del traffico adottate dall'impresa. Sono già presenti, sia a livello europeo che a livello nazionale, delle previsioni normative, contenute in varie direttive e nel Codice delle comunicazioni elettroniche, riguardanti la trasparenza e i livelli minimi di qualità dei servizi, che assicurano la tutela degli utenti⁷². A livello nazionale, i concetti di trasparenza delle condizioni contrattuali e di

⁷¹ AgCom, allegato A alla delibera 714/11/CONS : "gli ISP hanno interesse a proporre offerte base di connettività, in quanto queste continueranno a costituire in futuro, una porzione significativa della domanda e, pertanto, qualora non fornite, l'operatore di rete perderebbe clienti a favore dei concorrenti."

⁷² Nell'allegato B cap.5 alla delibera n.39/11/CONS si prevedono gli obblighi generali circa la fornitura al cliente di informazioni chiare e complete sulla qualità dei servizi erogati e la facoltà per le ANR di introdurre livelli minimi di qualità dei servizi in corrispondenza dell'attuazione di pratiche di gestione del traffico.

garanzia dell'utente sono previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche, agli artt. 70,71 e 72⁷³.

Sintetizzando, la regolamentazione nazionale prevede una vasta gamma di misure atte a tutelare i consumatori attraverso:

- a. ampie e chiare informazioni circa le caratteristiche tecniche dei servizi di comunicazione elettronica;
- b. la definizione di requisiti in termini di qualità del servizio;
- c. la possibilità di esercitare il diritto di recessione senza costi ingiustificati;
- d. processi idonei al cambio di fornitore⁷⁴.

Quanto alle opinioni e ai contributi espressi dagli *stakeholders* si registra, da un lato, la tendenza, specie da parte dei *content provider* e delle associazioni, a voler integrare la normativa vigente in ambito di tutela del consumatore, al fine di ampliarne le garanzie e la tutela, dall'altro, l'idea, in particolare di alcune imprese, che il quadro normativo attuale in materia sia sufficiente e adeguatamente articolato⁷⁵. Diverse imprese, infine, suggeriscono la cosiddetta *light regulation*, un approccio basato sulla autoregolamentazione, coerente al sistema adottato in Regno Unito.

Per quanto concerne la relazione tra neutralità della rete e promozione della concorrenza, a detta dell'Autorità «la piena attuazione della neutralità della rete e, dunque, la sua salvaguardia sono misurati – secondo un certo numero di studiosi, addetti ai lavori e policy maker – dall'effettivo funzionamento dei mercati, ossia dal grado di concorrenza vigente nel mercato⁷⁶». Come viene infatti indicato dalla teoria economica, l'effettiva concorrenza del mercato (in assenza di esternalità) offre ai clienti ciò che essi domandano, costringendo le imprese a soddisfare al meglio le richieste dei clienti. «In un mercato concorrenziale – continua l'Autorità – eventuali

⁷³ Si vedano altre delibere ad opera dell'autorità che ribadiscono il tema di tutela del consumatore, tra cui la n. 179/03/CSP, la n. 131/06/CSP, la n. 244/08/CSP, la n. 326/10/CONS e da ultimo la n. 25/11/CONS riguardante la revisione dei criteri di valutazione e verifica della qualità dei servizi voce e dati in mobilità.

⁷⁴ AgCom, allegato A alla delibera 714/11/CONS.

⁷⁵ Il BEREC ha recentemente pubblicato il documento concernente le *Guidelines on Transparency in the scope of Net neutrality: best practices and recommended approaches*. Altre indicazioni vengono inoltre dal lavoro "net neutrality and quality of services" sempre ad opera del BEREC, nel quale si affronta il problema dei nuovi poteri di intervento affidati alle ANR in materia.

⁷⁶ AgCom, allegato A alla delibera 714/11/CONS.

alterazioni del principio della neutralità della rete, attraverso l'attuazione di forme di gestione del traffico e di specifiche tecniche di pricing, risulterebbero non profittevoli per l'ISP in quanto, fra l'altro, una porzione rilevante degli utenti continuerà a domandare servizi di accesso in modalità best effort e tale bisogno sarebbe soddisfatto attraverso altri fornitori». In particolare le imprese, specie i *content provider*, valutano e ipotizzano i potenziali rischi e problemi concorrenziali che potrebbero emergere nel settore, quali ad esempio: pratiche discriminatorie tra contenuti provenienti da *provider* indipendenti rispetto a quelli provenienti da *provider* appartenenti al proprio gruppo, oppure forme di degradazione immotivata dei servizi, come blocco o rallentamento del traffico. Possibili prevenzioni di tali rischi potrebbero risultare dalle misure di trasparenza delle forme di gestione del traffico adottate dalle aziende, oppure dalle modalità di fissazione dei prezzi e dagli incentivi a investire in infrastrutture e a innovare nella produzione di servizi, applicazioni e contenuti.

Infine, per quel che riguarda il terzo e ultimo punto sul quale si sofferma l'Autorità, possiamo affermare che dato il carattere pluralista e libero dell'informazione *online*, gli *stakeholders* nel corso dell'indagine conoscitiva sono concordi nel prospettare i potenziali rischi, dovuti all'evoluzione della rete, per il concetto di *net freedom*. Con tale espressione si riassumono un insieme di principi quali: il pieno godimento dei diritti costituzionali di libertà di comunicazione e informazione, di manifestazione del pensiero, di aggregazione e partecipazione politica, di accesso alle informazioni presenti in rete. Il punto focale del dibattito sull'argomento è quello di effettuare una scelta degli interventi più adeguati per un bilanciamento tra le esigenze di tutela dei consumatori, della concorrenza e del carattere aperto della rete. A detta degli *stakeholders* il miglior modo per garantire tale bilanciamento è dato dalla garanzia di trasparenza e dall'obiettivo di minimizzare la censura o il controllo delle comunicazioni scambiate tra gli utenti⁷⁷. Ovviamente, la pluralità dell'offerta, la

⁷⁷ Comunicazione della Commissione Europea "Open Internet and Net Neutrality" (19 aprile 2011) "la trasparenza e la facilità di cambiamento di operatore costituiscono elementi determinanti per i consumatori quando scelgono o cambiano fornitore di servizi internet, ma probabilmente non costituiscono gli strumenti più adatti per porre rimedio a restrizioni generalizzate di accesso a servizi o applicazioni leciti".

possibilità di scelta tra più operatori e la chiarezza delle informazioni sono fattori imprescindibili e necessari per salvaguardare la concorrenza e la natura aperta di Internet, ma, d'altro canto, l'imposizione di restrizioni all'accesso, ad opera delle grandi *internet company* o degli ISP, potrebbe sfociare in comportamenti limitativi della libera circolazione delle informazioni in rete e alterare il concetto stesso di *net freedom*.

Dai contributi raccolti durante l'indagine conoscitiva, emergono voci contrastanti riguardo alla necessità di una regolamentazione sulla neutralità della rete per tutelare i diritti costituzionalmente garantiti di informazione e comunicazione. Una linea comune si può rintracciare se si prende in considerazione «la relazione biunivoca intercorrente tra la massimizzazione dei profitti perseguita dagli operatori, fra l'altro, attraverso incrementi del traffico generato sulle proprie reti, e la conseguente piena realizzazione della *net freedom*⁷⁸». Dunque, a detta degli *stakeholders*, in assenza di fattori esterni (dati da esigenze di controllo delle comunicazioni per motivi di sicurezza) gli operatori sarebbero incentivati a incrementare e promuovere i diversi contenuti in rete, scongiurando la possibilità di una limitazione della libertà di informazione.

Inoltre, vengono rimesse al *policy maker* una serie di questioni aperte riguardanti la relazione controversa e non universalmente condivisa tra *net neutrality* e *net freedom*. Il sentore comune vede il principio di neutralità fortemente legato a una serie di valori e diritti riconosciuti in ambito europeo e nazionale, tra cui : a) libera manifestazione del pensiero e pluralismo dell'informazione; b) diritto di accesso alla rete e superamento del *digital divide*; c) riservatezza dei dati personali; d) diritto d'autore; e) tutela dei minori. L'Autorità svolge, senza dubbio, un ruolo centrale per la tutela di questi diritti e temi che, in una certa misura, si intrecciano con il dibattito sulla *net neutrality*, soprattutto nella prospettiva della convergenza, nella quale i confini tra media tradizionali e modalità innovative di fruizione dei contenuti audiovisivi tendono ad assumere nuovi contorni, ponendo nuove sfide in termini di garanzia dei diritti fondamentali.

⁷⁸ AgCom, allegato A.

Quindi, volendo sintetizzare i contributi emersi durante la consultazione pubblica, possiamo dire che alcuni operatori del settore TLC sono favorevoli all'idea di Internet come un ecosistema capace di autoregolarsi e ritengono che qualsiasi limitazione andrebbe ad alterarne la natura; altri vedono invece favorevolmente una possibile regolamentazione "ragionevole e proporzionata". Ad ogni modo, tutti i soggetti coinvolti nella consultazione riconoscono il carattere trasversale e interdisciplinare del principio di neutralità della rete, il quale ha forti ripercussioni su molti altri principi della Costituzione. Altri punti condivisi riguardano: a) l'idea che il *traffic management* non costituisce in *re ipsa* un fallimento del mercato; b) il fatto che il *pricing* rappresenta un elemento centrale e da esaminare in quanto incide sull'indirizzo di Internet; c) la presenza di previsioni normative in tema di tutela dei consumatori e della concorrenza sufficienti ad assicurare un'adeguata protezione degli utenti; d) l'opportunità di verificare la necessità di ulteriori interventi regolamentari, principalmente al fine di assicurare informazioni sempre più accurate agli utenti in materia di *traffic management*. Tutto ciò rappresenta una base di partenza per lo svolgimento e la stesura di successive analisi in materia. Non bisogna dimenticare, inoltre, che i temi in questione si amalgamano al contesto internazionale, nel quale, nello specifico, emergono le analisi della Commissione europea e del BEREC⁷⁹.

In sostanza, il nodo della questione consiste nella possibilità di ricercare le condizioni operative in nome delle quali intervenire per un corretto bilanciamento tra la tutela delle libertà fondamentali e costituzionalmente garantite e l'esigenza di non limitare la libera concorrenza tra gli operatori in rete⁸⁰.

⁷⁹ Il BEREC, nel 2012, avvia un programma di lavoro in relazione al tema della net neutrality, e individua le seguenti key issues sulla questione: a) la trasparenza - "guidelines on transparency in the scope of net neutrality: best practices and recommended approaches"; b) livelli minimi di qualità - "a framework for quality of service in the scope of net neutrality"; c) pratiche discriminatorie; d) analisi degli sviluppi tecnologici e concorrenziali del mercato dell'interconnessione IP. Anche l'Ocse, a seguito della dichiarazione ministeriale *The Future of the Internet Economy*, adottata a Seul nel 2008, ha esaminato il ruolo dei vari attori che popolano l'ecosistema digitale per lo sviluppo dell'economia di internet.

⁸⁰ F. MACALUSO, R. BARATTA, G. NAPOLI *La neutralità della rete tra regolamentazione e concorrenza*, in *Dir. Comm.*, 2/2011, p. 405-414.

7. Censura di Stato e controllo della rete: i casi di Cina e Turchia

Internet rappresenta un mezzo molto potente, capace di mettere in relazione un numero elevatissimo di persone e di diffondere informazioni e idee su scala globale. Proprio per queste sue caratteristiche è spesso oggetto di attenzione delle forze politiche, le quali, nei casi di forme di governo lontane dalla democrazia, possono usarlo per i loro interessi, come mero strumento di propaganda politica, assoggettandolo a manipolazioni che hanno come scopo la limitazione delle libertà fondamentali, prima fra tutte quella di espressione.

Freedom House, l'organizzazione non governativa di controllo della democrazia con sede negli Stati Uniti, nel suo *Net Report* del 2014 ha stilato una classifica sugli sviluppi della libertà su Internet in 65 Paesi. La Cina si classifica al primo posto tra i tre Paesi che violano tale libertà, seguita da Iran e Siria⁸¹. Non è un mistero, infatti, che la Cina applichi costantemente un sistema di censure a tutti gli avvenimenti che possono apparire politicamente sensibili o toccare in qualche modo l'opinione pubblica, come anche che proceda all'oscuramento di siti Internet importanti quali *YouTube*, *Google*, o *social network* come *Facebook* e *Twitter*. Nonostante la libertà di parola, di assemblea, di associazione e di stampa siano garantite dalla Costituzione cinese, le stesse non possono essere invocate come base legale per la difesa dei diritti all'interno del sistema giudiziario controllato dal Partito Comunista Cinese (Pcc).

Dato l'obiettivo principale del regime cinese di mantenere il sopravvento nella cosiddetta guerra ideologica, non sorprende la volontà del Partito di controllare un mezzo come Internet, considerato come il "campo di battaglia principale dell'ideologia". L'opinione pubblica e le informazioni, dunque, vengono costantemente monitorate e filtrate dagli organi del Partito. L'opinionista Hong Yuning, in un commento per *New Tang Dynasty Television*, ha affermato: «non puoi sperare di vedere come stanno veramente le cose utilizzando Internet in Cina», e ha

⁸¹ Inoltre, dalle conclusioni del rapporto *Freedom House*, reperibile nel sito www.freedomhouse.org, si registra un irrigidimento generale dei controlli sulla rete, in 36 Paesi considerati, le restrizioni su Internet sono aumentate. Si veda per approfondimenti anche il sito www.epochtimes.it.

analizzato quelli che chiama «i cinque trucchi oscuri» che il Pcc utilizza per gestire il traffico in rete. Innanzitutto vengono tenuti costantemente sotto controllo i servizi di gestione Internet nelle aziende e nelle organizzazioni *online*, e i messaggi ritenuti dannosi per le autorità vengono censurati immediatamente, così come vengono monitorati con grande assiduità i siti che possono ospitare notizie “virali”, ovvero i *topic* salienti capaci potenzialmente di polarizzare l’opinione pubblica. I primi posti sui siti principali, come *Baidu* e *Sina*, vengono invece riservati ad articoli di propaganda politica, «l’idea è quella di mantenere internet un ambiente globale che supporti il Governo del Partito Comunista e che dia agli utenti l’impressione che questo goda di un ampio sostegno⁸²».

Altro *escamotage* delle cellule del Partito è rappresentato dai cosiddetti “commentatori dei 50 centesimi” (*Wumao*): si tratta di utenti che vengono pagati per ogni post che presenta osservazioni positive sul Governo⁸³. Infine, la morsa del *Great Firewall* (la grande muraglia) ha interessato anche i siti stranieri, che spesso vengono bloccati e oscurati, insieme ai *social media* e ai siti collegati alla tutela dei diritti umani in Cina, o con l’attivismo tibetano o aventi connessioni con la pratica spirituale del *Falun Gong*⁸⁴.

Ovviamente anche i massacri come quello di Tienanmen, le questioni riguardanti l’autonomia del Tibet e quella dello Xinjiang sono un autentico tabù per i *mass media* di Stato e il segnale delle grosse preoccupazioni del Governo nei confronti della rete è rappresentato dalle decisioni dello scorso anno riguardanti *Weibo*, il corrispondente di *Twitter* in Cina. La Corte Suprema della Repubblica popolare ha infatti stabilito che gli utenti possono essere perseguiti per la pubblicazione di notizie ritenute infondate o diffamanti se esse sono state visualizzate 5000 volte o se sono state condivise e ripubblicate 500 volte⁸⁵.

La tendenza della nuova era del presidente Xi Jinping, dipinto da molti come

⁸² Così scrive il giornalista Lu Chen, nel sito www.epochtime.it.

⁸³ Le autorità cinesi hanno dato un nome a questo impiego: Manager dell’opinione pubblica in Internet.

⁸⁴ Quella del *Falun Gong* rappresenta una delle campagne più crude e violente dell’ex leader del Pcc Jiang Zemin. Decine di milioni di cinesi sono stati detenuti nei campi di lavoro, nei centri di lavaggio del cervello e nelle prigioni, l’intera vicenda è stata documentata nel libro “*The Slaughter*” del giornalista Ethan Gutmann.

⁸⁵ Si veda l’articolo *Tienanmen, Google bloccato in Cina: la censura dai libri di storia al web*, in www.repubblica.it, 3 giugno 2014.

portatore di sviluppo e apertura politica ed economica, rischia di passare alla storia come il periodo di massima allerta e preoccupazione per il sistema mediatico e nel quale è avvenuta una delle più imponenti opere di censura preventiva dai tempi della rivolta di *Tienanmen*⁸⁶.

Anche nella Repubblica di Turchia le sorti della rete non fanno ben sperare. Recentemente, infatti, il Parlamento ha approvato un Pacchetto di norme volte ad aumentare i controlli in rete e a limitare la libertà di espressione. La legge, voluta tra l'altro dal Partito Islamico che detiene la maggioranza, prevede la possibilità di oscurare i siti che contengono informazioni in violazione della *privacy* o contenuti calunniosi o diffamatori (sebbene non specificati), da parte dell'Autorità Governativa per le Telecomunicazioni (TIB). Inoltre, in seguito agli emendamenti proposti dal Presidente Gül e approvati dal Parlamento, la legge prevede che la decisione di oscurare un sito Internet deve essere sottoposta all'autorità giudiziaria, mentre inizialmente si sanciva che tali provvedimenti potessero essere assunti esclusivamente dall'autorità amministrativa. Un altro emendamento prevede che le richieste ai *providers* di fornire informazioni sul traffico *online* degli utenti debbano essere approvate dall'autorità giudiziaria e solo ai fini di un'indagine penale⁸⁷.

A norma di tale legge, viene richiesto ai *providers* di aderire alla nuova *Unione dei Provider*, che è controllata dal Ministero delle Telecomunicazioni, e di fornire alla TIB, qualora li richieda per motivi di controllo, i dati dei singoli utenti, in modo da poter risalire ai siti da essi visitati⁸⁸.

Non bisogna dimenticare i rapporti conflittuali dell'attuale Premier turco Recep Tayyip Erdogan nei confronti degli strumenti di aggregazione forniti dal *web*, soprattutto i *social media*.

⁸⁶ Sulla tendenza che si sta sviluppando a livello globale per salvaguardare le libertà di espressione in Cina, si veda l'articolo "*Cloud storage, possibile risorsa contro la censura del regime cinese*" di Matthew Robertson, reperibile in www.epochtime.it, nel quale si parla di GreatFire.org, un gruppo no-profit che si dedica alla lotta contro la censura cinese.

⁸⁷ Sul punto si veda A. L. VALVO, *Diritto di Accesso e neutralità della rete nel panorama giuridico internazionale*, in www.researchgate.net, 2013.

⁸⁸ In ambito UE la materia è regolata dalla *Direttiva 2006/24/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, relativa alla conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di *reti* pubbliche di comunicazione, che modifica la *Direttiva 2002/58/CE*.

Già nel febbraio 2014, infatti, il governo turco espulse un giornalista azero Mahir Zeynalow, incolpato di aver scritto dei *tweet* offensivi nei confronti del Premier⁸⁹.

Poco dopo, il 20 marzo 2014, l'uomo di Ankara decise di bloccare l'accesso a *Twitter* per tutti gli abitanti del Paese, dopo aver manifestato la sua ostilità nei confronti della *social network* già durante i giorni turbolenti di *Gezi Park*⁹⁰, e definendo tale mezzo come uno strumento di comunicazione pericoloso e finalizzato alla mobilitazione e alla rivolta.

Human Right Watch (Hrw) ha recentemente denunciato la censura e le limitazioni che il governo turco sta infliggendo alla rete, sostenendo che esso «negli ultimi mesi ha esteso i suoi poteri di censura online dei contenuti e di controllo dell'attività in rete senza una supervisione indipendente⁹¹». La rappresentante di Hrw, Cynthia Wong, durante il *Global Internet Forum*, tenutosi tra l'altro in quello stesso periodo proprio a Istanbul, ha denunciato le condotte inammissibili di Erdogan nei confronti delle libertà in rete, sollecitando le delegazioni presenti a «non chiudere gli occhi davanti all'approccio sempre più repressivo del governo turco nei confronti dei diritti degli utenti della Rete».

8. Conclusioni: *net neutrality*, anarchia del *web* e nuove forme di contrasto al capitalismo

Nel 1996 John Perry Barlow scrive, nella sua avveniristica e lungimirante *Dichiarazione d'Indipendenza del Cyberspazio*: «Governi del mondo industriale, stanchi giganti di carne e d'acciaio, io vengo dal Cyberspazio, la nuova dimora della mente. In nome del futuro, invito voi, che venite dal passato, a lasciarci in pace. Non siete i benvenuti tra noi. Non avete sovranità sui luoghi dove ci incontriamo⁹²».

Nessuna regolazione per Internet, nessun controllo o vincolo ingombrante, ma solo la libertà come unico motore dello sviluppo della rete. È questa, dunque, per molti

⁸⁹ La notizia si può trovare nella versione telematica del New York Times, www.newyorktimes.com.

⁹⁰ Quella del Gezi Park è solo una delle manifestazioni di dissenso avvenute in Turchia nel 2013 nei confronti del governo di Erdogan.

⁹¹ Si veda l'articolo su www.ilfattoquotidiano.it, 2 settembre 2014.

⁹² J.P. BARLOW, *Dichiarazione di indipendenza del cyberspazio*, in www.olografix.org, 1996.

studiosi, la natura del *web*, sin dalle sue origini, creato come luogo di scambio e relazione tra gli individui che non consente limitazioni o restrizioni. Tuttavia, l'espansione senza precedenti e la grande pervasività di questo mezzo di comunicazione hanno attirato l'attenzione degli Stati nazionali, alimentandone le mire espansionistiche e facendo della rete l'oggetto del desiderio delle sovranità esistenti. In quest'ottica, gli Stati cercano di conquistare spazi di controllo ed egemonia nello sconfinato territorio della rete, ma, secondo le tesi di Barlow, non riusciranno mai ad assoggettarlo completamente. Stefano Rodotà afferma, al riguardo, che: «Questa distinzione tra una sovranità improponibile e un potere invadente mette in discussione una delle conseguenze che si ritenevano implicite nella negazione della sovranità – quella che potrebbe essere sintetizzata nell'affermazione della impossibilità, inutilità, illegittimità di qualsiasi regolazione di Internet⁹³».

Tuttavia, questa concezione della rete, abbastanza autoreferenziale, è stata più volte smentita dal corso degli eventi, che hanno visto sia la nascita di una serie di regolamentazioni per Internet, sia la violazione continua di quelle libertà fondamentali di cui il *cyberspazio* dovrebbe intrinsecamente rafforzare.

Tornando alla concezione totalmente libertaria del *web*, e alla sua conseguente visione anarchica, appare interessante analizzare la sua dimensione sociologica, l'impatto che essa ha all'interno del cambiamento delle relazioni tra gli individui, e il suo ruolo circa lo sviluppo e il rifiorire dei movimenti cosiddetti neo-anarchici.

A questo proposito si richiama il dibattito ricco e incalzante tra Manuel Castells e Tomàs Ibàñez, trascritto in *Dialogo su anarchia e libertà nell'era digitale*⁹⁴.

Partendo dall'analisi della società contemporanea, caratterizzata dai profondi cambiamenti dovuti all'espansione delle nuove tecnologie, i due studiosi affermano la rinascita e la proliferazione dei nuovi movimenti anarchici, favoriti proprio dalla natura aperta e libertaria dei nuovi mezzi di comunicazione, e in particolare del

⁹³ S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 379.

⁹⁴ Questo dialogo viene ripreso, a distanza di quasi mezzo secolo, da quando i due sociologi erano stati espulsi dalla Francia, a seguito della loro partecipazione ai moti del Maggio 1968.

web⁹⁵.

L'avvento dell'era digitale ha infatti rilanciato la centralità dell'idea di libertà, che poi è la traduzione storica del concetto di anarchia, e la conseguente esigenza di una sua riconquista. Le nuove tecnologie, e soprattutto la rete, hanno contribuito alla creazione di un processo di "individualizzazione delle relazioni", le quali, come afferma lo stesso Castells, non sono rinvenibili nel concetto di «atomizzazione individualistica tipica del liberalismo, non si tratta del singolo all'interno del mercato nuovo (...) qui si tratta di reti di individui, quindi di un'organizzazione, non di massa, composta da reti individuali⁹⁶». La relazione che intercorre tra di esse è di tipo reticolare, dunque, tipica della struttura delle nuove tecnologie. È proprio la base tecnologica a modificare le forme di lotta e a favorire la nascita di movimenti sociali spontanei, che si auto-organizzano, stabiliscono dei rapporti virtuali, realizzando così una sorta di "assemblea permanente", parte integrante della pratica utopica anarchica, in rete⁹⁷.

Va detto, inoltre, che le tecnologie esprimono la società, le relazioni sociali e le interazioni tra gli individui, ma ciò non deve far pensare che esse producano di per sé libertà: allo stato attuale, infatti, nella rete convivono relazioni sociali capitalistiche, a gerarchia verticale, con relazioni sociali cooperative, basate sullo scambio e sulla creatività libera. Come afferma lo stesso Ibañez: «è facile osservare come queste (le tecnologie informatiche) siano certamente capaci di favorire relazioni più libere e meno gerarchizzate, ma al tempo stesso danno una visibilità totale e costante degli individui (...). L'insieme di questi fenomeni potrebbe sfociare in una sorta di neo-totalitarismo in grado di imprimere una propria configurazione dell'esperienza presente, che si troverebbe però a convivere e a confrontarsi con il neo-anarchismo⁹⁸».

⁹⁵ Si prende in esame l'articolo di Castells pubblicato sul quotidiano *La Vanguardia*, e intitolato *Neoanarquismo* [Barcellona 21 maggio 2005].

⁹⁶ M. CASTELLS, T. IBÁÑEZ, *Dialogo su anarchia e libertà nell'era digitale*, Eleuthera, Milano, 2014 [2007], p. 13.

⁹⁷ Castells fa riferimento al movimento altermondialista, o no global, come esempio di questo cambiamento culturale e sociale. Si tratta infatti di un movimento tanto effimero quanto democratico poiché non si possono stabilire all'interno di esso dei rapporti di dominio.

⁹⁸ M. CASTELLS, T. IBÁÑEZ, *cit.*, p. 26.

Per superare questa dialettica tra le due tendenze che coesistono all'interno dei nuovi mezzi di comunicazione - traduzione della situazione sociale contemporanea - bisognerebbe tenere sempre presente l'obiettivo principale da tutelare, ovvero la libertà in ogni sua forma. A tal proposito, l'auspicio dei citati autori è che i movimenti neo-anarchici dovrebbero rinnovarsi e passare dalla lotta per il superamento dello Stato e delle gerarchie, a una lotta rivolta alle strutture che controllano i flussi di informazione, dato che la diffusione del dominio oggi passa soprattutto attraverso i canali del mondo della comunicazione.

Se l'avvento della rete ha trasformato radicalmente la società, si può affermare che esso abbia avuto come conseguenza anche quella di ridefinire il conflitto sociale, modificandolo e facendolo evolvere in forme inedite. Il vecchio conflitto tra capitale e lavoro nella produzione dei beni, tipico della società industriale, è stato ora sostituito da nuove relazioni sociologiche che mettono al centro della questione la lotta per il controllo della conoscenza e delle fonti di informazione all'interno della rete⁹⁹. Si è quindi di fronte ad una evoluzione della società capitalistica, ove si consideri il capitalismo come una costruzione idealtipica, ovvero come concetto limite puramente ideale che tuttavia deve trovare riscontro empirico nella realtà e in base al quale il singolo fenomeno trova la sua specificità conformemente al suo grado di discostamento o prossimità da tale concetto limite¹⁰⁰.

Nella società dell'intelligenza si assiste ad un profondo mutamento del modo di produzione capitalistico, dettato prima di tutto da una trasformazione del concetto di valore. Nella sua accezione tradizionale, la nozione di valore indica infatti la potenzialità di scambiare un determinato bene con una certa quantità di altri beni oppure la possibile attitudine del bene stesso a soddisfare un dato bisogno. Il

⁹⁹ A. TOURAINE, *Critique de la modernité*, Librairie Arthème Fayard, 1992, trad. it. *Critica della modernità*, Il Saggiatore, Milano 1993.

¹⁰⁰ M. Weber, *L'oggettività conoscitiva della scienza sociale e della politica sociale*, in cui si afferma che "il concetto tipico-ideale serve a orientare il giudizio di imputazione nel corso della ricerca: esso non costituisce un'ipotesi, ma intende orientare la costruzione di ipotesi. Esso non è una rappresentazione del reale, ma intende fornire alla rappresentazione strumenti precisi di espressione. [...] esso è ottenuto attraverso l'accentuazione unilaterale di uno o di alcuni punti di vista, e attraverso la riunione di una quantità di fenomeni particolari diffusi e discreti, esistenti qui in maggiore e là in minore misura, e talvolta anche assenti - che corrispondono a quei punti di vista unilateralmente sottolineati - in un quadro concettuale in sé unitario."

problema sorge perché, nella società attuale, non si è più di fronte ad una valorizzazione di masse di capitale materiale, realizzate mediante l'uso di macchinari da parte di lavoratori salariati organizzati intorno alla catena di montaggio; bensì di capitale immateriale, ovvero di conoscenza e intelligenza come principali forze produttive della *knowledge society*. Questa sorta di "capitale umano" pone, tuttavia, delle problematiche nuove. Non essendo misurabile negli stessi termini dei beni materiali, il cui valore era pesato in unità di prodotto per unità di tempo, il bene immateriale, e quindi la conoscenza, sfugge alle regole tradizionali dei processi capitalistici. Un importante spunto di riflessione su queste tematiche viene presentato all'interno del saggio del filosofo francese A. Gorz, *L'immatériel. Connaissance, valeur et capital*¹⁰¹, che analizza le caratteristiche e i presupposti del passaggio dal capitalismo moderno a quello che viene definito postmoderno, mettendo in luce la nuova sfida del lavoratore postfordista: essere sempre attivo all'interno del processo di produzione, prestando la propria conoscenza e le proprie esperienze al servizio della produzione stessa e apportando degli spunti innovativi. Il soggetto è quindi incitato a *prodursi producendo*¹⁰². Tutto questo ha due ripercussioni sulla società. La prima si caratterizza per il superamento del classico rapporto salariato, per il quale, nella logica del lavoratore, c'è una netta distinzione tra la sfera del lavoro e quella della vita privata. A tal proposito, Gorz ritiene che il crescente coinvolgimento dell'individuo nella sfera produttiva abbia come effetto la creazione di un *continuum* tra le due sfere, ma con effetti negativi nell'ambito della vita privata, inglobata nel processo di valorizzazione del capitale¹⁰³.

La seconda implicazione sociale riguarda il concetto, largamente analizzato da Y. Moulier-Boutang e costantemente approfondito dalle teorie dell'evoluzione del sistema capitalistico di produzione, di *general intellect*¹⁰⁴, ovvero l'insieme

¹⁰¹ A. GORZ, *L'immatériel. Connaissance, valeur et capital*, Galilée, Paris, 2003.

¹⁰² S.A. DAGRADI, *Informazionalismo, etica hacker e lavoro immateriale. Un percorso tra Manuel Castells, Pekka Himanen e André Gorz*, in *Elementi di Informatica giuridica*, M. JORI (a cura di), 2006, p. 46.

¹⁰³ A questo proposito è opportuno far riferimento al cosiddetto reddito di esistenza, che può intendersi o come strumento per sottrarre la vita alla messa al lavoro totale, o come retribuzione del tempo fuori lavoro, per la riqualificazione del soggetto e la sua produttività.

¹⁰⁴ Il concetto è ripreso dalla dottrina di Marx avanzata nei *Grundrisse* "La natura non costruisce macchine, locomotive, ferrovie, telegrafi elettrici, filatoi meccanici, ecc. Questi sono prodotti dell'industria umana;

dell'esperienza e della cultura elaborata e sedimentata all'interno delle collettività extralavorative, eppure inglobata e sfruttata dal sistema nel suo insieme.

Il sistema capitalistico si è sviluppato grazie alla cosiddetta predazione di esternalità, termine con il quale Gorz intende «quell'operazione mediante la quale le ricchezze esterne al sistema di produzione, quali appunto l'intelligenza, la cultura, la creatività, indispensabili al sistema, ma che al contempo quest'ultimo è incapace di produrre secondo la sua logica e i metodi che gli sono propri, sono predate dal sistema stesso e inglobate al suo interno¹⁰⁵». L'analisi di Gorz, mettendo in luce questo mutamento profondo che contraddistingue la società contemporanea, palesato dalla centralità del capitale immateriale, privo di un valore oggettivabile, pone la necessità della sperimentazione di nuovi modelli economici, che vadano al di là del mercato e che sfocino in un'economia plurale.

Una riflessione in linea con le analisi fin ora tracciate, seppur posizionata su di un territorio più radicale, è quella avanzata dagli accelerazionisti, nuovo movimento filosofico radicale, nel cui Manifesto, pubblicato nel 2013 da A. Williams e N. Srnicek¹⁰⁶, vengono riprese ed attualizzate le teorie elaborate, a suo tempo, da Karl Marx. Il nodo centrale del pensiero accelerazionista è costituito dall'idea che il capitalismo e lo sviluppo tecnologico possano essere presi in considerazione separatamente e riorganizzati in senso rivoluzionario, al fine di un effettivo superamento dell'alienazione e dello sfruttamento che deriva da tale sistema di produzione.

Bisogna per prima cosa definire il concetto di accelerazione. Si è lontani dalla concezione di tale aspetto nel senso più ovvio del termine, che implica la sua messa in relazione con l'idea di ritmo e velocità, in questo caso della macchina capitalistica,

materiale naturale, trasformato in organi della volontà dell'uomo sulla natura o del suo operare in essa. Sono organi dell'intelligenza umana creati dalla mano umana; potenza materializzata del sapere. Lo sviluppo del capitale fisso mostra in quale grado il sapere sociale generale, la conoscenza (knowledge.), si è trasformato in forza produttiva immediata, e quindi fino a che punto le condizioni del processo vitale stesso della società sono passate sotto il controllo dell'intelligenza generale (general intellect), e rimodellate in accordo con essa. In quale misura le forze produttive sociali sono prodotte, non solo nella forma del sapere, bensì come organi immediati della pratica sociale; del processo reale della vita" (Marx, 1976b, pp. 718-719).

¹⁰⁵ Si veda S.A. DAGRADI, cit., p. 48.

¹⁰⁶ A. WILLIAMS, N. SRNICEK, *Manifesto per una politica accelerazionista*, testo originale in <http://syntheticeidifice.files.wordpress.com/2013/06/accelerate.pdf>.

restando ancorato ad un livello meramente temporale. Quello che Williams e Srnicek intendono nel loro Manifesto è il livello di complessità del sistema di produzione, la sua forza produttiva, riprendendo il pensiero di F. "Bifo" Berardi secondo cui «l'accelerazione è una delle forme di sottomissione capitalista¹⁰⁷». Lo sviluppo del capitalismo, e la sua ricaduta finanziaria e cognitiva, ha, quindi, provocato un mutamento delle forme di sfruttamento, tale da poter affermare che «tanto più il capitalismo si struttura, si razionalizza, e quindi produce sussunzione attraverso algoritmi, tanto più esso produce eccedenze umane che vanno, almeno nei paesi post-industriali, precarizzati o espulsi dal processo produttivo quali scorie di processo¹⁰⁸». È dunque l'accelerazione che caratterizza il capitalismo moderno, post-novecentesco, il quale avanza prepotentemente senza trovare dei veri e propri ostacoli nel suo cammino, avendo già sconfitto, nel secolo scorso, tutte le soggettività politiche alternative e in conflitto con tale modo di produzione.

A questo punto, data la dinamicità e la fluidità del sistema capitalistico moderno, l'unico modo per un suo superamento effettivo risiede nel riconoscimento e nell'analisi dello stesso processo, al fine di comprenderlo. Lo stare allo stesso tempo dentro e contro il capitalismo diventa la via più concreta per poterne realizzare il superamento¹⁰⁹.

Le forme di alienazione dei lavoratori tipiche del modo di produzione capitalistico, nell'accezione tradizionale del termine, caratterizzano infatti anche la moderna società digitale, che presuppone le stesse potenziali forme di sfruttamento alle quali faceva riferimento Marx nei suoi *Manoscritti economico-filosofici*¹¹⁰. La proporzionalità diretta della relazione tra la quantità di sfruttamento dell'operaio, oggi lavoratore in generale, e il suo grado di impoverimento e di frustrazione è un'altra componente importante del processo in generale, che si auto-alimenta

¹⁰⁷ M. PASQUINELLI, *Gli algoritmi del capitale. Accelazionismo, macchine della conoscenza e autonomia del comune*, Ombre Corte, 2014.

¹⁰⁸ Sul punto si veda l'articolo *L'accelerazionismo nello spazio di Internet*, in www.euronomade.info.

¹⁰⁹ T. NEGRI, *Riflessioni sul Manifesto per una Politica Accelazionista*, in www.euronomade.info.

¹¹⁰ K. MARX, *Manoscritti economico-filosofici* del 1844, Torino, Einaudi, 1968, spiega che "L'operaio diventa tanto più povero quanto più produce ricchezza, quanto più la sua produzione cresce in potenza e in estensione". Non passano che poche righe e Marx ribadisce il concetto: "[...] quanto più l'operaio si consuma nel lavoro, tanto più potente diventa il mondo estraneo, oggettivo, che gli si crea dinanzi, tanto più povero diventa egli stesso, e tanto meno il suo mondo interno gli appartiene".

freneticamente fino ad esasperare le stesse conclusioni marxiane. L'effetto più evidente di tale accelerazione delle forme produttive è dato dalla riduzione della vita stessa del lavoratore a mera produzione di valore, il che fa risaltare il carattere eminentemente sociale del capitale e la possibilità dell'individuo di attribuire valore alla materia vivendo¹¹¹.

Nel continuo mutamento dei rapporti e delle forze produttive, tuttavia, gli accelerazionisti, e prima di loro Marx, rintracciano l'unica via per superare il capitalismo stesso, il quale si ritroverebbe consumato dall'accelerazione e, conseguentemente, accantonato. La lotta al capitalismo che sfrutta le stesse dinamiche capitalistiche è, dunque, una battaglia dall'interno, che però deve essere predisposta da forze e luoghi di resistenza. L'obiettivo risiede nel portare all'esplosione le dinamiche di mutamento della macchina capitalistica, per arrivare, paradossalmente, ad un'estensione delle libertà individuali e alla fine dello sfruttamento, agendo sull'unico livello temporale ammesso dal sistema, ovvero l'immanenza.

A questo punto è di facile intuizione l'importanza e il ruolo di Internet all'interno di questa lotta. La rete, infatti, sebbene sia una piattaforma enormemente pervasiva ed utilizzata liberamente da milioni di individui, può ovviamente essere assoggettata a logiche di potere. Sono le stesse potenzialità di Internet a renderlo particolarmente incline a diventare uno strumento di potere, completamente servo dell'accelerazione neoliberista, attraverso la realizzazione di azioni tecniche e politico-normative volte a mutarne la natura aperta e libera. A ben vedere, quello che dovrebbe essere il luogo naturale del *general intellect*, dell'amplificazione del capitale cognitivo e della collaborazione delle intelligenze individuali, potrebbe facilmente trasformarsi nel terreno fertile per un aumento esponenziale dello sfruttamento e dell'alienazione, nuovo dominio del capitale. In questo senso, risultano centrali le questioni riguardanti la salvaguardia della *net neutrality* come garanzia della effettiva non discriminazione dei contenuti e della libertà in rete, al fine di evitare nuove gerarchie

¹¹¹ Marx, sempre nei *Manoscritti economico-filosofici*, afferma: "il capitale è l'uomo completamente perduto a se stesso".

di potere. È evidente come tale assetto sia in costante pericolo. La struttura stessa di Internet, come si è già avuto modo di analizzare, prevede una sorta di egualitarismo dei contenuti veicolati, in particolare, e dei *bit*, in generale; tuttavia sono molti i rischi che tale organizzazione corre. Lo stesso Berners-Lee evidenzia l'allarme di un possibile deterioramento della neutralità della rete e delle tragiche ripercussioni per lo sviluppo tecnologico e per l'effettiva libertà degli utenti derivanti dalla creazione di una doppia corsia del web e dalle limitazioni all'accesso.

La libertà e la neutralità di Internet allora diventano le precondizioni necessarie per sfuggire all'alienazione e allo sfruttamento dell'individuo e il luogo per la produzione dell'intelligenza collettiva e della cooperazione, come si afferma nello stesso Manifesto: «In primo luogo, dobbiamo costruire una infrastruttura intellettuale. [...] Stiamo parlando di una infrastruttura: ovvero costruire non solo idee, ma anche istituzioni e percorsi concreti che permettano di inculcare, incarnare e diffondere tali idee».

La rete, come si è detto, ha due facce. Può espandere esponenzialmente la libertà degli individui, ma, al contempo, può fare in modo che gli apparati di potere diventino più forti proprio utilizzando tale libertà per finalità di controllo. Tuttavia, si può intuitivamente concludere che non si deve rinunciare a un mezzo tanto potente solo per timore della sua ambivalenza; piuttosto bisogna tener conto della grande esigenza di libertà che caratterizza la società contemporanea e dei benefici che possono derivare dall'uso delle moderne tecnologie, tenendo sempre presente come la tecnologia sia - e debba sempre più essere anche con il contributo del fenomeno giuridico - uno strumento al servizio dell'uomo, volto alla piena realizzazione della persona, e non, viceversa, al suo sfruttamento.